

Dipartimento
di Impresa e Management

Cattedra di Contabilità e bilancio

I DIRITTI PLURIENNALI ALLE PRESTAZIONI
SPORTIVE DEI CALCIATORI: PROFILI
COMPARATIVI DI TRATTAMENTO CONTABILE

Prof. Gianluca Musco
RELATORE

Matr. 214941
Lorenzo Durante
CANDIDATO

Anno Accademico 2018/2019

*alla mia famiglia,
ai miei amici,
a tutti quelli che mi hanno accompagnato*

INTRODUZIONE	5
I. L'INFORMATIVA DI BILANCIO DELLE SOCIETA' CALCISTICHE	8
I.1. Il sistema informativo di bilancio delle società calcistiche	9
I.2. Principi contabili nazionali	13
I.3. Principi contabili internazionali	15
I.3.i. Confronto tra IAS/IFRS e OIC	16
I.4 Raccomandazioni contabili e piano dei conti unificato della FIGC	17
I.4.i. Il piano dei conti unificato	18
I.4.ii. Raccomandazioni contabili	19
II. I DIRITTI PLURIENNALI ALLE PRESTAZIONI SPORTIVE DEI CALCIATORI	24
II.1. Il trattamento secondo i principi contabili nazionali (OIC 24 e OIC 9)	24
II.1.i Natura economica e classificazione	24
II.1.ii Momento della rilevazione e trattamento contabile	26
II.1.iii Ammortamento e svalutazione	30
II.1.iv Cessione dei diritti: plusvalenze e minusvalenze	36
II.2. Il trattamento secondo i principi contabili internazionali (IAS 38 e IAS 36)	37
II.2.i. Condizioni di iscrivibilità fra le immobilizzazioni immateriali	38
II.2.ii. Il fair value	38
II.2.iii. La valutazione al fair value	40
III. CASI CONCRETI DI TRATTAMENTO CONTABILE: BILANCI E PLUSVALENZE	47
III.1. Il bilancio della Juventus FC spa	47
III.2. Cessioni e plusvalenze: giurisprudenza del Tribunale Federale Nazionale	54
III.2.i. Il caso Parma Fc spa	57
III.2.ii Il caso AC Chievo Verona srl	67
CONCLUSIONI	72
BIBLIOGRAFIA	76
SITOGRAFIA	78
RINGRAZIAMENTI	79

INTRODUZIONE

Il calcio è lo sport più seguito e più praticato nel mondo e l'indotto che esso crea non è certamente ascrivibile alla sola dimensione sportiva. La dimensione economica è diventata di fondamentale importanza nella gestione delle società calcistiche e non può essere trascurata, ma anzi deve essere valorizzata al massimo per permettere il raggiungimento dei risultati sportivi.

L'evoluzione economica del mondo calcistico ha comportato il costante adeguamento dei sistemi di comunicazione economico-finanziaria alla peculiare attività svolta e ai particolari fattori produttivi impiegati, creando nuove specifiche regole e introducendo standard contabili discostanti da quelli "classici".

L'informativa di bilancio delle società calcistiche costituisce un aspetto di ricerca affascinante e complesso in cui si intrecciano diverse normative che richiedono di essere armonizzate. Il problema della valutazione di alcune voci tipiche del bilancio delle società di calcio è sempre all'ordine del giorno nelle discussioni tra dottrina e prassi e la voce che crea più disagi è sicuramente quella relativa ai diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori. Il parco calciatori è l'*asset* immateriale più importante ed attorno ad esso ruotano differenti problematiche. Le più rilevanti sono sicuramente connesse al metodo di valutazione da utilizzare (*fair value* o costo storico) che a cascata influisce su tutti gli altri trattamenti contabili a cui le immobilizzazioni sono sottoposte: ammortamento e svalutazione davanti a tutte.

L'informativa di bilancio di ogni club risente dell'obiettivo stabilito a monte, che, per i più recenti studi di economia dello sport, può essere la massimizzazione dell'utilità o la massimizzazione del profitto.

I club *profit oriented*, tipici dello sport americano, operano come qualsiasi altra impresa commerciale e tendono, quindi, a massimizzare la differenza fra costi e ricavi. Quelli *utility oriented*, tipici del modello europeo, invece, tendono a ricercare la massimizzazione di altri indicatori quali la popolarità del club, il coinvolgimento e la partecipazione dei tifosi, la percentuale delle vittorie e la posizione all'interno del ranking UEFA (Union of European Football Associations). Per il raggiungimento di questi obiettivi si tende spesso a non considerare l'efficienza economica e a produrre perdite d'esercizio consistenti e costanti nel tempo.

La natura *utility oriented* dei club europei e in particolare di quelli italiani fa in modo che il bilancio non assuma solo una funzione informativa, ma che sia anche uno strumento di controllo e di monitoraggio delle performance economiche e finanziarie. Per l'espletamento del corretto controllo la UEFA e la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) hanno predisposto proprie regole e propri

indicatori di valutazione. Ai fini della redazione del bilancio le società calcistiche del nostro paese devono considerare contemporaneamente i principi civilistici o quelli internazionali e quelli della normativa speciale: le Norme Organizzative Interne (NOIF), le Raccomandazioni Contabili e il Piano dei conti unificato della FIGC e il *UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations* del Comitato Esecutivo UEFA.

La valutazione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori e le altre voci tipiche del *business model* calcistico deve essere effettuata sulla base delle due citate categorie di principi e questa non risulta un'operazione semplice.

La seguente trattazione è volta all'analisi puntuale della voce più importante tra quelle costituenti l'attivo dello stato patrimoniale, i diritti pluriennali appunto, ed è basata sulla considerazione delle numerose teorie più accreditate fra gli esponenti della dottrina.

Risulta da chiarire se le regole generali in tema di bilancio risultino applicabili anche al modello calcistico e, soprattutto, alle voci tipiche di tale *business model*.

La prima analisi condotta è quella della riconduzione di tali diritti alle fattispecie che permettono l'iscrizione delle immobilizzazioni immateriali in stato patrimoniale, sia nell'ambito dei principi contabili nazionali che di quelli IAS/IFRS. Dopo il riconoscimento dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori come immobilizzazione la difficoltà che si incontra è quella del trattamento contabile relativo alla prima iscrizione, all'ammortamento, all'eventuale svalutazione e a tutte le operazioni connesse a queste ultime.

Per comprendere come tali principi teorici siano concretamente applicati risulta utile esaminare un bilancio ed a tal proposito è stato scelto quella della Juventus Football Club spa. La scelta non è stata dettata da questioni di cuore, a tinte azzurre, ma dalla volontà di esaminare la dimensione calcistico-aziendale di maggior valore e pregio attualmente esistente in Italia.

La percentuale di soggettività nella valutazione è elevatissima, ma viene ridotta da alcune previsioni normative che la limitano e permettono una miglior sottoposizione ai controlli richiesti ed una migliore comparazione spazio-temporale dei dati.

L'elevata soggettività continua ad essere prevalente nell'attribuzione di un corrispettivo di cessione, derivante dalla libera contrattazione delle parti, che è alla base della produzione e dell'iscrizione in bilancio di plusvalenze che, il più delle volte, risultano essere non veritiere e punti di partenza di operazioni truffaldine organizzate solo per far quadrare i conti o permettere l'occultamento di perdite che sarebbero state determinanti per la riduzione del Patrimonio netto e l'impossibilità di ottenere la licenza nazionale e la legittima iscrizione al campionato di competenza delle due stagioni successive, come da regolamento della Lega.

Il Parma e il Chievo sono state due società coinvolte in casi del genere e l'analisi che ha condotto il Tribunale Federale Nazionale sulla base delle prove fornitegli dalla Procura Federale ha poi deciso di non infliggere pesanti sanzioni alla società scaligera e scagionare la società giallo-blu per comprovata impossibilità di determinare criteri oggettivi e, di conseguenza, accertare un'effettiva violazione.

I due casi sono trattati nell'ultima parte dell'elaborato sulla base dei fascicoli di accertamento prodotti dalla Procura e delle sentenze del Tribunale Federale e focalizzando il puro aspetto contabile delle operazioni attuate.

I. L'INFORMATIVA DI BILANCIO DELLE SOCIETÀ CALCISTICHE

La dimensione socioculturale ed economica che il calcio ha assunto nel corso degli ultimi anni è il punto di partenza per intraprendere una riflessione che conduce a constatare che per le società sportive odierne risulta impossibile tenere in considerazione il solo aspetto squisitamente sportivo di questo gioco e far passare in secondo piano l'indotto economico che esso genera.

La vita economica della società non può essere messa in secondo piano, anzi, spesso è da essa che si muove per raggiungere risultati sportivi. La corretta gestione economico-finanziaria-patrimoniale, nel calcio di oggi, è di fondamentale importanza. Le società sportive sono società commerciali che hanno la particolarità di offrire un "prodotto" totalmente diverso da quello delle società "tradizionali" e, che, oltretutto, risulta essere differente di stagione sportiva in stagione sportiva. Basti pensare che al raggiungimento di un determinato obiettivo prefissato a inizio stagione, così come al non raggiungimento, si verificano delle importanti variazioni all'interno del parco giocatori per via dell'acquisto o della cessione di diritti alle prestazioni sportive pluriennali, che vanno ad influire sul risultato economico di quella stagione e lo fanno differire di molto rispetto alla precedente o alla successiva¹.

La dimensione sociale del fenomeno calcistico va valutata sulla base del largo bacino che è in grado di creare. Non basta citare i soli tifosi, da tenere in considerazione per la massiva quantità di merchandising e di ticket acquistati e anche per il coinvolgimento e l'interessamento al lato sportivo, ma bisogna far riferimento anche a tutti gli altri stakeholders, quali ad esempio le reti televisive o la stampa specializzata, gli investitori o gli acquirenti di strumenti finanziari, che hanno interesse a valutare l'andamento della gestione economica. Risulta, dunque, impossibile lasciare tali soggetti all'oscuro delle operazioni rilevanti compiute nel corso dell'esercizio sociale che, come già accennato, risulta essere coincidente con la stagione sportiva. Il bilancio d'esercizio, oltre ad essere considerato lo strumento con cui fornire informazioni sull'assetto patrimoniale, finanziario e reddituale dell'impresa nel suo evolversi², può essere considerato come il documento che mette in evidenza la ricchezza prodotta e costituisce la base per il calcolo della distribuzione della ricchezza medesima tra i soggetti che partecipano all'impresa³.

Così come per le società "classiche" è il Codice civile a disciplinare in via generale il contenuto del bilancio d'esercizio. Esso è composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, ex art. 2423. Nello stesso articolo è presente anche la cosiddetta "clausola generale" che

¹ C. Guarna, *Le società di calcio professionistiche e l'informativa di bilancio*, Aracne, 2017, p. 28

² O. Paganelli, *Valutazione delle aziende e analisi di bilancio*, Utet, 1992, p. 107

³ G. Ferreo, F. Dezzani, L. Puddu, P. Pisoni, M. Campra, *Contabilità e bilancio d'esercizio*, Giuffrè, 2004, p. 1090

impone che il documento sia redatto con chiarezza e debba rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Gli articoli successivi, in particolare il 2424, 2425, 2425-ter e 2427, fanno riferimento, rispettivamente al contenuto di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa.

Per via delle numerose tecnicità richieste all'atto della redazione la sola normativa civilistica risulta insufficiente e deve essere integrata da principi contabili forniti da standard setter nazionali e internazionali, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e l'International Accounting Standard Board (IASB).

Nel caso dei bilanci delle società calcistiche, inoltre, tali principi generici devono essere accompagnati da taluni speciali, formulati dalla FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), per fornire agli stakeholders informazioni più dettagliate e strettamente correlate al business model tipico delle sopracitate entità economiche.

I.1. Il sistema informativo di bilancio delle società calcistiche

La principale fonte normativa, il Codice civile, fornisce i principi generali di redazione che, insieme ai principi contabili nazionali e internazionali, provano ad arginare la soggettività del soggetto redattore; a rendere più trasparente l'intero processo di redazione e a consentire la verifica degli accorgimenti contabili adottati. La clausola generale del citato art. 2423 definisce gli obiettivi strategici di fondo della redazione e li rende sovraordinati rispetto a tutte le altre norme in materia di redazione.

Nel rispetto di tale previsione i cosiddetti "principi di redazione" o "postulati", disciplinati dall'art 2423-bis e facenti riferimento alla natura operativa della redazione, sono sottoposti alle previsioni della "clausola generale".

I principi di redazione sono i seguenti:

- prudenza: non possono essere iscritti a bilancio gli utili sperati, ma solo quelli effettivamente conseguiti, mentre le perdite, anche se presunte, devono comunque essere iscritte. Tale principio è strettamente correlato alla valutazione effettuata con il metodo del costo storico;
- continuità o *going concern*: la valutazione degli elementi patrimoniali deve essere effettuata nella prospettiva della continuazione della vita aziendale;
- competenza: costi e ricavi riferibili al periodo di gestione contribuiscono a generare il reddito di tale periodo, indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;

- prevalenza della sostanza sulla forma: la rappresentazione deve essere fornita sulla base della sostanza economica dell'operazione in questione e non facendo riferimento agli aspetti giuridici e formali;
- costanza dei criteri di valutazione: al fine di garantire la comparabilità dei bilanci è opportuno non modificare i criteri di valutazione, tranne che in casi eccezionali;
- valutazione separata degli elementi eterogenei delle singole voci: deve essere effettuata una valutazione specifica di ogni elemento che compone il patrimonio e non ne può essere effettuata una globale di quest'ultimo
- rilevanza: non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta, fermi restando gli obblighi in materia di regolare tenuta della contabilità.

Il bilancio d'esercizio risulta avere due funzioni principali: la rappresentazione del risultato economico conseguito durante l'esercizio e la rappresentazione della struttura e dell'ammontare del patrimonio netto alla fine del periodo considerato.

Tali due funzioni sono sicuramente attribuibili anche al bilancio delle società sportive, ma accanto ad esse devono esserne valutate delle altre. Il bilancio d'esercizio delle società sportive è lo strumento di sintesi qualitativa e quantitativa degli accadimenti aziendali, redatto per garantire la legittima partecipazione di queste ultime ai campionati nazionali e la regolarità di questi ultimi⁴. L'art. 6, comma 1, dello Statuto della FIGC prevede, infatti, che “al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati, le società calcistiche professionistiche sono sottoposte, al fine di verificare l'equilibrio finanziario, ai controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC”. Esso è da leggere insieme all'art. 8 del medesimo Statuto che recita: “ciascuna società per avere titolo a partecipare al campionato professionistico di competenza, deve ottenere annualmente la licenza della FIGC”.

L'ottenimento di tale licenza, propedeutica per la partecipazione ai campionati professionistici, è subordinato al rispetto di principi di sana e corretta gestione economica e finanziaria imposti dalla Federazione e da essa controllati attraverso i dati emergenti dai documenti contabili forniti dalle società, opportunamente riclassificati ed analizzati.

Il bilancio d'esercizio fa emergere i risultati conseguiti in termini di reddito d'esercizio e di capitale di funzionamento e soprattutto quest'ultimo è di vitale importanza per una società calcistica, vista la sua valenza di garanzia generica dei creditori. Tale generica garanzia è stata definita estremamente labile perché, per l'attuale normativa FIGC, uno degli effetti immediati della dichiarazione di fallimento di una società calcistica è la revoca dell'affiliazione e ciò comporta l'immissione nelle liste di svincolo dei

⁴ A. Tanzi, *Le società calcistiche. Implicazioni economiche di un gioco*, Giappichelli, 1999

calciatori sotto contratto a quella data. Tale situazione comporta l'esclusione dal campionato di competenza e l'azzeramento del valore della principale componente attiva del capitale di funzionamento che, essendosi ridotto, genera una drastica riduzione della probabilità dei creditori sociali di rifarsi, con gli iter classici delle procedure concorsuali, sul patrimonio in questione⁵.

Il reddito d'esercizio, invece, è caratterizzato da un'alea superiore rispetto a quella con cui si confronta una normale società commerciale. Nel mondo del calcio l'incertezza è connessa anche al risultato delle partite e questo, spesso, è determinato da episodi (rigori sbagliati, pali, espulsioni e simili) che possono far variare, anche in maniera significativa, i flussi in entrata o in uscita. I ricavi, in particolare, sono legati al "prodotto" particolare, che risulta essere lo spettacolo sportivo di cui è estremamente complicato prevedere l'esito⁶. Tale reddito, inoltre, risulta essere strettamente dipendente da quello dei concorrenti, affermazione atipica nel mondo economico in cui si cerca di essere quanto più indipendenti possibili e si prova ad arginare il potere della concorrenza, perché, paradossalmente, più il concorrente è forte più si produrrà spettacolo, più spettacolo equivale a più "prodotto" e quindi più reddito. La creazione di un monopolio produce una contrazione dei ricavi all'interno del settore sportivo perché porta con sé risultati scontati visto e considerato che alla produzione dello spettacolo sportivo devono partecipare anche i concorrenti.

La disciplina speciale in materia di bilancio delle società calcistiche trova riferimento nell'art. 84 "Contabilità e bilancio" delle Norme Organizzative Interne (NOIF) della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) che, nella formulazione in vigore dal 1° gennaio 2017 dispone che:

- la contabilità deve essere tenuta nel rispetto delle norme di legge ed in conformità al piano dei conti predisposto dalla Covisoc e approvato dal Consiglio federale;
- le società associate alle Leghe Professionistiche sono obbligate al deposito del bilancio annuale redatto in forma ordinaria presso la Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche);
- il bilancio deve essere predisposto nel rispetto della vigente normativa civilistica e applicando i principi emanati dall'OIC, seguendo le raccomandazioni contabili della FIGC, sancito nelle NOIF, oppure facendo riferimento ai principi contabili internazionali, dove applicabili;
- il bilancio delle società partecipanti alla Serie A, Serie B e Lega Pro deve essere sottoposto alla revisione di una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società calcistiche professionistiche;

⁵ A. Benoldi, C. Sottoriva, *La disciplina della redazione del bilancio d'esercizio delle società di calcio. Confronto con l'esperienza internazionale ed impatto de c.d. "financial fai play"*, Rivista di Diritto ed Economia dello sport, Vol. VII 2011, p. 148

⁶ C. Guarna, *op.cit.*, p. 41

- per le società calcistiche che esercitano controllo *ex art. 2359* la redazione del bilancio consolidato è obbligatoria e l'area di consolidamento deve includere anche le società non controllate o collegate che generano ricavi e/o offrono servizi e/o sostengono costi inerenti all'attività tipica della controllante.

L'art. 84 delle NOIF è di fondamentale importanza per comprendere come la FIGC tenga in considerazione i bilanci delle società calcistiche, tanto da arrivare a prevedere un piano dei conti ad hoc. La normativa speciale, infatti, impone di derogare agli schemi civilistici standard per far emergere le peculiarità dell'attività in questione, prevedendo che siano accesi conti ad attività e passività uniche. A titolo di esempio queste possono essere i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori o i costi del vivaio, da trattare alla stregua di immobilizzazioni immateriali e costi di ricerca e sviluppo, seppur con le dovute eccezioni.

La valenza della normativa civilistica consentiva alle società che rispettavano i requisiti imposti dall'art 2435-*bis* (totale dell'attivo dello stato patrimoniale 4.400.000 euro, totale dei ricavi 8.800.000 euro e numero medio di dipendenti impiegati durante l'esercizio 50) di redigere il bilancio in forma abbreviata fino 31 dicembre 2017. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il secondo comma dell'art. 84 delle NOIF, novellato con Comunicato Ufficiale della FIGC n° 95/A, impone a tutte le società appartenenti alle Leghe professionistiche di redigere il bilancio in forma ordinaria.

Come già detto in precedenza i soggetti destinatari dell'informativa di bilancio sono molteplici ed ognuno di essi è interessato ad un particolare frammento delle informazioni generale contenute nei diversi prospetti.

I primi da citare sono sicuramente i tifosi che reputano il club del cuore un "simbolico bene collettivo, quindi considerabile al di fuori dei contesti di bilancio"⁷. Seguono, poi, la comunità in cui la società opera, che, come i tifosi, è interessata al prestigio e alla visibilità che può ottenere dai risultati favorevoli della società. Tra i non portatori di interessi economici sono annoverabili anche le federazioni, che hanno il compito di regolamentare e controllare le competizioni sportive. La FIGC ha istituito un apposito organo di vigilanza, la già citata Covisoc, per controllare il rispetto delle scadenze relative al pagamento degli emolumenti dovuti a tesserati, collaboratori e dipendenti, il versamento delle ritenute previdenziali e dei tributi IRES, IRAP e IVA e la predisposizione di bilanci preventivi e consuntivi all'interno dei quali vi deve essere il rispetto di un parametro di adeguatezza patrimoniale (Valore della produzione/Debiti finanziari).

⁷ L. Gelmini, *Le società di calcio professionistiche nella prospettiva dell'economia d'azienda*, Giuffrè, 2014, p. 88

I portatori di interesse economico, invece, sono il management, gli azionisti di maggioranza e minoranza e i titolari di strumenti finanziari, più interessanti all'andamento economico della gestione che al prestigio.

I.2. Principi contabili nazionali

In precedenza, sono stati elencati i riferimenti normativi del Codice civile riguardanti la redazione del bilancio ma, come detto, risultano necessari anche dei principi operativi che ne indirizzino la corretta stesura e che diano operatività ai principi generici enunciati.

La bussola che orienta i redattori del bilancio è, perciò, costituita dalle regole del Codice civile e dai principi contabili nazionali ed internazionali.

Gli standard setter italiani erano in precedenza due, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Ragionieri, oggi, invece, la redazione di tali principi è affidata all'OIC, una fondazione di diritto privato costituita il 27 novembre 2001.

I principi contabili non vengono espressamente menzionati dal codice civile, ma sono richiamati nei pareri delle Commissioni parlamentari di accompagnamento alla Relazione ministeriale al d.lgs. 9 aprile 1991 n. 127 con tale dicitura: “Stabilendo, come già nel previgente testo dell’art. 4 del D.P.R. 31 marzo 1975, n.136 che i fatti di gestione debbano essere esattamente rilevati si è operato un implicito rinvio ai principi contabili, di cui era menzione in quel testo, ma d’altra parte se ne è così chiarito il ruolo di criterio tecnico meramente interpretativo delle norme di legge che disciplinano la formazione e il contenuto del bilancio”. L’OIC ha il compito di emanare i principi contabili nazionali facendo riferimento alla migliore prassi operativa e a tecniche ragionieristiche adatte al fine di affiancare i postulati civilistici e garantire una rappresentazione veritiera e corretta. L’ente, inoltre, partecipa alla redazione dei principi contabili internazionali da adottare in Europa e intrattiene rapporti con l’International Accounting Standards Board (IASB), l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e tutti gli altri organismi internazionali del settore.

I principi, anche se contenuti in raccolte scritte, sono spesso soggetti a revisione ed aggiornamento, in primis per adattarli alle novelle legislative in materia di contabilità e bilancio e in secundis per renderli rispondenti all’evoluzione delle fattispecie in ambito aziendale che si verificano per via della mutazione dell’ambiente economico.

La funzione principale dei principi contabili è quella di fornire le regole tecniche per fare in modo che la rappresentazione veritiera e corretta dell’art. 2423 del Codice civile venga resa operativa. Una seconda funzione cui essi assolvono è quella di interpretazione in chiave tecnica e di tipo applicativo delle norme di legge in materia di bilancio. Tali norme possono anche essere integrate dai principi nei

casi in cui risultino insufficienti a causa dell'evolversi della complessità dell'attività operativa e di gestione dell'ente redigente. Altra funzione che ad essi viene attribuita da parte della dottrina è quella di sostituzione, come da deroga obbligatoria *ex art. 2423 c.c.*, comma 4.

La valenza giuridica dei principi contabili è discussa dalla dottrina ed è riconducibile a due scuole di pensiero. Una parte li annovera tra gli usi normativi e le consuetudini mentre un'altra corrente li considera "regole dell'arte" ragionieristica e aziendalistica che devono essere riconosciute perché contenute in raccolte scritte emanate da soggetti accreditati dall'ordinamento giuridico a svolgere tale lavoro di regolamentazione⁸.

L'OIC 11 interviene per fare chiarezza sostenendo che essi sono la matrice del bilancio da cui il legislatore ricava alcuni criteri fondamentali che introduce nella legge. Nel testo normativo si definisce il contesto generale di applicabilità e per tale ragione tale testo deve essere necessariamente interpretato facendo riferimento ai principi da cui è stato tratto. La clausola generale dell'art. 2423 del Codice civile è considerata una traduzione del concetto anglosassone della *true and fair view* che è il risultato dell'applicazione dei postulati e degli altri principi di maggiore dettaglio facenti riferimento alle singole fattispecie, generati proprio a partire dai postulati. L'espressione inglese, quindi, è già di per sé un rinvio ai principi contabili⁹.

In materia di società calcistiche non esistono riferimenti normativi diretti e non sono stati emanati principi contabili che ponessero attenzione e descrivessero in dettaglio il contenuto delle poste peculiari del bilancio delle società operanti in questo settore.

L'OIC è intervenuto solamente con la pubblicazione della "Guida operativa – aspetti applicativi dei principi IAS/IFRS", con la pubblicazione del Documento Interpretativo n. 2 facente riferimento ai criteri per la valutazione e l'iscrizione in bilancio delle svalutazioni dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori e, facendo sempre riferimento a tali diritti, con un richiamo dell'OIC 12 – Composizione e schemi di bilancio d'esercizio.

Il Documento Interpretativo è particolarmente rilevante perché consentiva, in deroga rispetto alle regole civilistiche, di trattare l'ammontare delle svalutazioni dei diritti alle prestazioni sportive alla stregua di un onere pluriennale da ammortizzare, determinandolo sulla base di una perizia giurata e previa autorizzazione del collegio sindacale.

⁸ S. Fortunato, *I principi contabili internazionali e le fonti del diritto (pluralismo giuridico, diritto riflessivo e "governance" nel modello europeo*, Giuffrè, 2010, p. 2 parte I

⁹ OIC 11, Bilancio d'esercizio – finalità e postulati

I.3. Principi contabili internazionali

Anche le società calcistiche, in quanto società di capitali sono sottoposte all'applicazione dei principi contabili internazionali se rientranti nelle fattispecie definite dal d.lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005 che prevede l'obbligatoria applicazione dei principi contabili internazionali per le società quotate in borsa (attualmente nel panorama calcistico italiano esse sono solo tre: Juventus Football Club spa, A.S. Roma spa e S.S. Lazio spa) ma dispone anche la facoltà dell'utilizzo di tali principi per le società rientranti nell'area di consolidamento, siano esse consolidate o consolidanti, e per quelle controllate da una società quotata in borsa.

Nel nostro calcio di oggi le società che redigono il bilancio secondo tali principi sono solamente quelle quotate, solo una bassa percentuale in rapporto al numero di società professionistiche. La statistica europea risulta essere molto simile: sono solamente una ventina le società IAS/IFRS *adopter*. Questo crea scompensi perché la UEFA (Union of European Football Association) cerca da anni di armonizzare i conti, ma ciò risulta impossibile vista la redazione secondo principi contabili nazionali che variano da paese a paese e regole differenti relative alla certificazione da parte di una società di revisione. In alcuni Stati tale obbligo è vigente (è anche il nostro caso, come già detto) mentre in altri, in buona parte dell'Europa dell'Est per esempio, i bilanci sono depositati senza certificazione o revisione da parte di un soggetto terzo e indipendente. Per limitare tale diversità il massimo organo calcistico continentale è alle prese con un dossier che imporrebbe l'obbligo di adozione dei principi IAS/IFRS a tutte le società che partecipano a competizioni continentali, prime fra tutte la UEFA Champions League e la UEFA Europa League. Con una simile manovra sarebbe di più agevole applicazione il Fair Play Finanziario, volto ad estinguere i debiti e a fare in modo che nel lungo periodo le società possano approdare ad un autosostentamento finanziario, in quanto per la valutazione di tutte le società si partirebbe da una stessa base per poi apportare le dovute modifiche volte alla determinazione del break-even point¹⁰.

Ritornando all'interno dei confini nazionali l'adozione facoltativa dei principi emanati dallo IASB potrebbe essere fatta valere dalla maggioranza delle società in attività visto il superamento delle soglie imposte dell'art. 2435-bis del c.c.:

- il limite dei 50 dipendenti, considerando anche il personale non sportivo, risulta ampiamente superato per via del numero dei componenti della rosa di ciascuna squadra, mediamente composta da 25 giocatori per le cosiddette "big";
- l'attivo dello stato patrimoniale, in buona parte costituito dal valore dei calciatori e dalle strutture di cui ogni società dispone, supera abbondantemente il limite di 4.400.000 euro;

¹⁰ <https://marcobellinazzo.blog.ilsole24ore.com/2013/09/10/gli-ias-i-principi-contabili-internazionali-in-soccorso-del-fair-play-finanziario/>

- il fatturato medio supera abbondantemente il limite di 8.800.000 euro.

L'applicazione di tali principi viene, però, ritenuta superflua e dispendiosa a livello economico ed è per queste due ragioni che il dibattito sull'opportunità di adottarli facoltativamente al fine di fornire ai numerosi stakeholders e, soprattutto, agli investitori presenti e futuri informazioni aggiuntive e più dettagliate è molto acceso.

Così come per i principi contabili nazionali anche per quelli internazionali vi sono diversi punti di vista sulla natura giuridica. In questo caso la provenienza da regolamenti europei impone il loro rango di norma giuridica a tutti gli effetti e, inoltre, è proprio il rango sovraordinato delle norme europee che “impone un ambito oggettivo di applicazione di regole giuridicamente rilevanti nell'ordinamento nazionale, impedendo che altre regole concorrenti trovino applicazione”¹¹.

La base da cui discendono i principi contabili internazionali è contenuta nel Quadro concettuale dell'informazione finanziaria, in inglese *The Conceptual Framework for Financial Reporting*, che è la cornice normativa da cui muovono le norme di dettaglio. Il *Framework* definisce una struttura teorica di riferimento per l'emanazione, la rielaborazione e l'interpretazione dei principi contabili internazionali, secondo una logica deduttiva.

Esso, però, non è un principio contabile e, quindi, non può essere utilizzato per derogare ai principi contabili; nel caso in cui ci fosse conflitto tra il *Framework* e un principio contabile sarà sempre quest'ultimo a prevalere, anche se “subordinato”.

I.3.i. Confronto tra IAS/IFRS e OIC

Facendo un paragone con il sistema alternativo di redazione basato sui principi contabili nazionali queste sono le principali differenze che emergono:

- il modello internazionale è volto alla tutela degli interessi degli investitori attuali e potenziali mentre quello nazionale fa riferimento alla tutela dei creditori sociali;
- il criterio di valutazione del modello internazionale è basato sul *fair value* a differenza di quello nazionale che poggia sul costo storico;
- il modello internazionale contempla il *mark to market*, contrapposto ai principi di prudenza di quello nazionale;
- l'analisi del reddito è basata sul reddito potenziale per il modello internazionale mentre quello nazionale è orientato verso il reddito effettivamente conseguito. Tale differenza proviene dal differente punto di vista sull'applicazione del principio della prudenza;

¹¹ S. Fortunato, *op. cit.*, pp. 26-27 parte I

- gli schemi di stato patrimoniale e conto economico risultano essere più liberi nel modello internazionale mentre in quello nazionale sono meno flessibili e imposti dal Codice civile;
- i principi contabili internazionali erano gli unici a fare espresso riferimento al principio della prevalenza della sostanza sulla forma fino al recepimento della Direttiva 2013/34, avvenuto con il D. Lgs. 139/2015 detto “decreto bilanci”

I.4 Raccomandazioni contabili e piano dei conti unificato della FIGC

L’attività federale di regolamentazione ha prodotto normativa speciale che spesso è stata e continua ad essere in contrasto con i principi contabili nazionali; la diatriba non è ancora stata risolta e la discussione in dottrina risulta essere molto vivace.

Per comprendere il rapporto tra le due parti in causa è doveroso partire dal già citato art. 84 delle NOIF che, dal 1° gennaio 2017, ha dato il compito alla Covisoc il compito di predisporre il piano dei conti unificato e ha disposto un espresso obbligo di adeguamento alle raccomandazioni contabili delle FIGC. La versione attuale fa riferimento alle raccomandazioni contabili, mentre, nella precedente veniva richiesto, in maniera atecnica, che il bilancio fosse predisposto in conformità al piano dei conti federale; dalla versione attuale risulta anche una netta separazione tra i soggetti IAS *adopter* (che, come gli altri, devono tenere la contabilità seguendo il piano dei conti federale, ma predisporre il bilancio d’esercizio sulla base dei principi contabili internazionali) e quelli no IAS *adopter* che sono obbligati a seguire le regole del piano dei conti federale e devono redigere il bilancio osservando i principi contabili nazionali e le raccomandazioni contabili¹².

Sostanzialmente la FIGC ha previsto un sistema basato su due tipologie di regole per i soggetti non IAS *adopter* per i quali c’è l’obbligo di seguire sia i principi contabili OIC che le Raccomandazioni contabili. Per i soggetti che, invece, adottano gli IAS le regole federali hanno rilevanza limitatamente ai principi contabili internazionali non ancora omologati e, quindi, privi di forza di legge.

L’applicazione obbligatoria delle Raccomandazioni contabili non era espressamente disposta dall’art. 84 delle NOIF perché essa è implicitamente richiamata dall’art. 30 dello Statuto della FIGC che dispone che: *“i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale, hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli*

¹² S. Fortunato, *op. cit.*, pp. 26-27 parte I

assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico”.

Tali raccomandazioni hanno lo scopo principale di fornire delucidazioni sui conti tipici delle società di calcio previsti dal piano dei conti e, inoltre, dare un taglio applicativo a quest'ultimo. La doppia disposizione normativa, quella civilistica (anche se scarna) e quella costituita dalle Raccomandazioni e dal Piano dei conti unificato spesso si trovano in disaccordo e anche le prassi da loro generate risultano non convergere verso un risultato comune. La dottrina ha sempre escluso la valenza giuridica dei principi emanati dal regolatore del settore calcistico, mentre la prassi contabile relativa alla redazione del bilancio delle società calcistiche ha spesso rifiutato di applicare alcune disposizioni civilistiche; ne è un esempio il non richiamo della nota integrativa¹³, forse nel timore di “inquinare” il contenuto del bilancio.

I.4.i. Il piano dei conti unificato

Il piano dei conti unificato è stato introdotto dalla FIGC nel 1987 per rendere omogenei e comparabili i dati di bilancio delle società calcistiche al fine di semplificare l'effettuazione dei controlli sulle performance economico-finanziarie-patrimoniali richiesti dall'ordinamento sportivo per il rilascio delle licenze alla partecipazione alle competizioni nazionali e internazionali.

Numerosi sono i conti tipici che esso prevede. Nelle Immobilizzazioni immateriali essi sono: *Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori*; *Capitalizzazione costi del vivaio*; nei Crediti dell'attivo circolante il conto *Crediti verso Fifa/Uefa/Figc/Coni/Lega* e negli Altri debiti il conto *Debiti verso Fifa/Uefa/Figc/Coni/Lega*. Il Piano prevede anche i conti *Crediti per compartecipazioni ex art. 102-bis NOIF* e *Debiti per compartecipazioni ex art. 102-bis NOIF* ma l'istituto della compartecipazione è stato abolito dalla FIGC nel 2014 perché reputato uno strumento contorto. Esso, infatti, permetteva a due società di condividere gli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto, indicando, sostanzialmente, che il calciatore in oggetto era posseduto da due società. Proprio per quest'ultima ragione tali istituti venivano definiti in gergo “comproprietà”.

Il Piano è costituito sulla base della gerarchia delle voci tipiche del business model delle società calcistiche, è contraddistinto da un elevato livello di analiticità e poggia sui principi di corretta tenuta della contabilità generale, fornendo indicazioni anche sulla prima rilevazione delle operazioni di gestione per consentire il raccordo con i modelli legali di stato patrimoniale e conto economico e con

¹³ C. Guarna, *op.cit.*, p. 76

gli schemi di rappresentazioni imposti dagli articoli 2424 e 2425 del c.c.¹⁴. E', inoltre, contraddistinto da un'elevata analiticità basata sulla necessità di apportare le "suddivisioni", le "aggiunte" e gli "adattamenti" previsti dall'art. 2423-ter del c.c., necessari per assicurare la rappresentazione veritiera e corretta.

Nel Piano un'ipotesi di suddivisione potrebbe essere quella di scissione della voce "Impianti e macchinari" in due distinte voci: *Impianti tecnici* e *Macchinari*.

Una forma di adattamento è rinvenibile nella diversificazione della voce "Terreni e fabbricati" in: *Terreni, Immobili civili* e *Centri e strutture sportive*.

L'introduzione delle voci *Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori* e *Capitalizzazione costi del vivaio* è sicuramente un esempio di aggiunta.

Tra le tre previsioni è sicuramente l'adattamento quella più necessaria per la rappresentazione del cosiddetto "quadro fedele" poiché gli schemi classici di bilancio non ricomprendono tutte le voci necessarie alla rappresentazione del patrimonio e del reddito di una società calcistica.

I.4.ii. Raccomandazioni contabili

Il solo Piano dei conti unificato non basta alla corretta valutazione e iscrizione delle poste di bilancio perché fa riferimento alla struttura di base per la rilevazione, ma non fornisce criteri applicativi. Questi ultimi sono espliciti nelle Raccomandazioni contabili che si pongono l'obiettivo di fungere da guida per i criteri di valutazione delle principali poste di bilancio delle società di calcio¹⁵. Non prevedono, però, solo i criteri di valutazione e le modalità di rappresentazione nei prospetti di bilancio e nella nota integrativa, ma forniscono anche lo schema di contabilizzazione attraverso le scritture in partita doppia. Assolvono, quindi, alla funzione di indirizzo con riferimento ai criteri di valutazione delle poste tipiche dei bilanci delle società calcistiche, alla funzione di corretta rilevazione dei fatti di gestione e alla funzione esplicativa e applicativa delle poste tipiche del Piano dei conti unificato. In definitiva esse, pertanto, sono la prima fonte di prassi contabile della federazione.

Altra funzione che esse assolvono è quella di raccordo tra i principi contabili e la normativa civilistica, dettando i criteri per rilevare e valutare fattispecie non espressamente previste dai principi emanati dallo *standard setter* italiano atti a garantire una corretta confrontabilità spaziale e temporale dei documenti di bilancio e la corretta evasione dei controlli da parte della Federazione. Tale previsione discende dal fatto che spesso l'attività gestionale delle società calcistiche pone problemi di

¹⁴ M. Mancin, *Il bilancio d'esercizio delle società sportive professionistiche. Normativa civilistica, principi contabili nazionali e internazionali*, CEDAM, 2009, pp. 109-110

¹⁵ M. Mancin, *op. cit.*, p. 110

rappresentazione contabile visti il business model tipico e la peculiarità di alcuni negozi giuridici stipulati.

Le Raccomandazioni contabili costituiscono un corpus giuridico di regole volte alla corretta rilevazione degli *assets* per dare concreta attuazione alle previsioni di suddivisione, aggiunta e adattamento previste dall'art. 2423-ter del c.c.

La valenza giuridica delle stesse non può essere assimilata a quella dei principi contabili nazionali perché esse non rispettano il principio della correttezza, vale a dire che i loro contenuti non sono in linea né con le recenti evoluzioni della normativa italiana né con quella internazionale. A tal proposito è utile citare il trattamento riservato dalle Raccomandazioni al conto *Capitalizzazione dei costi del vivaio* che è considerato alla stregua del conto *Costi di ricerca e sviluppo* la cui rappresentazione in bilancio è stata riformata del d.lgs. n. 139 del 18 agosto 2015 (“decreto bilanci”) che ha costituito una novella all'art. 2426 del c.c. e ha escluso la possibilità di capitalizzazione dei costi di ricerca. La prassi contabile federale, invece, non è ancora stata aggiornata e la mancanza di correttezza risulta essere estremamente chiara.

Un altro filone teorico considera la non valenza giuridica delle Raccomandazioni contabili perché emanate dalla Federazione, considerata un organo impossibilitato ad ottenere lo status di organismo contabile per via della mancanza di autorevolezza e competenza per la statuizione di principi. È lapalissiano che essa non sia un organismo contabile, ma al tempo stesso è un organismo a cui l'ordinamento speciale sportivo riconosce il controllo contabile, finanziario e gestionale e per tale ragione risulta impossibile pensare che le società affiliate non rispettino le norme da essa emanate. Considerando, inoltre, che l'organismo opera andando a colmare i vuoti interpretativi lasciati dalla normativa civilistica e dai principi contabili e che buona parte delle sue previsioni, prima fra tutte la valutazione dei diritti alle prestazioni sportive pluriennali dei calciatori, fanno riferimento alle previsioni normative dell'art. 2423-ter del c.c. risulta impossibile non attribuire alle Raccomandazioni rilevanza giuridica. Esse potrebbero essere incluse nelle previsioni obbligatorie di aggiunta visto che regolamentano fattispecie peculiari del business model calcistico ma, in caso di contrasto e in caso di non aggiornamento non possono mai prevalere rispetto alle previsioni civilistiche.

Chiarita la posizione della FIGC risulta conveniente esplicitare anche quella dell'OIC per fare in modo di comprendere le sostanziali differenze che tra i due enti sussistono. L'Organismo Italiano di Contabilità è nato dall'esigenza di costituire uno standard setter nazionale dotato di ampia rappresentatività capace di esprimere le istanze nazionali in tema di contabilità e fornire un supporto al legislatore. Tale esigenza è stata avvertita dalle principali parti pubbliche e private operanti sul territorio che nella maggior parte dei casi risultano essere rappresentanti delle principali categorie di

soggetti interessati alla materia. Tra i soci fondatori dell'OIC sono rinvenibili l'Assirevi, il CNDCEC, l'Abi, l'Assonime, Confindustria e Borsa Italiana spa; citate per far comprendere l'ampia rappresentanza garantita al tessuto economico italiano.

L'ampia rappresentanza da sola potrebbe già essere utile a far comprendere la sua posizione, ma è l'ordinamento nazionale a chiarire le cose. La legge 116/2014 ha riconosciuto la sua posizione di standard setter e gli ha anche conferito il compito di emanare i principi contabili per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice civile. Il formale riconoscimento ottenuto dall'Organismo con la legge 11 agosto 2014, n.116, di conversione del decreto-legge n. 91/2014 che, ad integrazione del d.lgs. n. 38/2005, ha aggiunto gli articoli 9-bis Ruolo e funzioni dell'Organismo Italiano di Contabilità e 9-ter Finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilità ha dato operatività all'organismo di via Poli che, fino ad allora, era stato citato dalla normativa solo per le modalità di finanziamento.

Il già citato d. lgs. 139/2015 ha introdotto importanti novità in tema di informativa di bilancio e l'OIC ha fatto in modo di revisionare i principi contabili già emanati e aggiornarli quando richiesto per dare concreta applicazione ai nuovi modelli richiesti. Tale attività risponde certamente al principio della correttezza inteso come attinenza all'evoluzione normativa internazionale.

Nella pratica professionale la questione della rilevanza giuridica delle Raccomandazioni contabili è sminuita dal richiamo indiretto sia da parte dei club che adottano i principi contabili nazionali che da quelli che applicano i principi internazionali, con una formulazione conforme allo schema di nota integrativa pubblicato dalla Lega Calcio. Nel caso di club che utilizza i principi emessi dall'OIC tale citazione è obbligatoria, ne è un esempio il bilancio della S.S.C. Napoli spa che nella nota integrativa del bilancio chiuso al 30 giugno 2018 riporta la seguente dicitura: “Il Bilancio chiuso al 30 giugno 2018 è predisposto in conformità alla normativa del Codice civile così come modificata dal D. Lgs. 139/2015, interpretata ed integrata dai principi contabili italiani emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) in vigore per i bilanci con esercizio in corso al 31 dicembre 2016 nonché secondo la struttura ed i contenuti richiesti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)”¹⁶.

Una dicitura simile è riportata anche dalla società redigenti il bilancio secondo i principi contabili internazionali. È il caso di A.S. Roma spa e S.S. Lazio spa che hanno fatto un riferimento, seppur implicito, alle NOIF con due diciture differenti nella forma ma molto simili nella sostanza. La nota integrativa della società giallorossa riporta: “Inoltre, considerata la particolare attività svolta da A.S. Roma, si è tenuto conto delle Raccomandazioni contabili emanate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC”) e delle disposizioni contenute nel Manuale delle Licenze UEFA, per il rispetto dei Criteri finanziari, previsti dalla normativa federale ed internazionale vigente in materia” e “Inoltre,

¹⁶ Società Sportiva Calcio Napoli spa, Bilancio d'esercizio al 30 giugno 2018 come depositato presso la CCIAA di Napoli, p. 12

viene fornito il prospetto delle partecipazioni rilevanti al 30 giugno 2018, nonché l’informativa supplementare richiesta dagli Organi Federali e dalla Consob, ai sensi dell’art 114 Dlgs. 58/1998, come da richiesta del 14 luglio 2009”¹⁷. Nel bilancio della società con sede a Formello, invece, è riportato: “Considerando l’attività particolare della Vostra Società, si è tenuto anche conto delle Norme Organizzative Interne Federali (di seguito “NOIF”) espresse dalla Federazione Italiana Gioco Calcio (di seguito “F.I.G.C.”)”¹⁸.

Non risulta essere dello stesso avviso la Juventus Football Club spa che nella Relazione finanziaria annuale del 30 giugno 2018 non fa espresso riferimento alle NOIF in quanto, come riportato successivamente, nella sezione dedicata ai principi utilizzati per la predisposizione dei prospetti di bilancio risultano citati solamente quelli emanati da organismi internazionali: “Il presente bilancio è stato predisposto nel rispetto dei principi contabili internazionali IFRS (International Financial Reporting Standards) emessi dall’International Accounting Standards Board (IASB) e omologati dall’Unione Europea. Con IFRS si intendono anche gli International Accounting Standards (IAS), tuttora in vigore, nonché tutti i documenti interpretativi emessi dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), precedentemente denominato Standing Interpretations Committee (SIC). Nella predisposizione del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2018 sono state inoltre applicate le disposizioni Consob contenute nelle deliberazioni 15519 e 15520 del 27 luglio 2006, nella Comunicazione 6064293 del 28 luglio 2006, in applicazione dell’art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, e nella raccomandazione 10081191 del 1° ottobre 2010, in materia di informazioni da riportare nelle relazioni finanziarie delle società calcistiche quotate”¹⁹.

La non citazione delle NOIF da parte della società torinese potrebbe far riferimento a quel meccanismo di utilizzo dei soli principi contabili internazionali perché più attinenti alla dimensione dell’attività gestionale e più adatti alla rappresentazione degli *assets* tipici e alla fornitura di informazioni agli investitori attuali e potenziali oppure all’applicazione del meccanismo di armonizzazione che la UEFA sta cercando di attuare. Si tratterebbe, quindi, di un tentativo di abbandono della realtà nazionale per generare una dimensione internazionale certificata dai risultati sportivi nelle competizioni internazionali e, soprattutto, dall’ultima campagna acquisti che ha portato al tesseramento di Cristiano Ronaldo, che, oltre alla contribuzione dal punto di vista sportivo, ha anche generato un’impennata dei ricavi, come evidenziato dalla Relazione semestrale al 31 dicembre 2018: i ricavi derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità “ammontano a € 61.419 migliaia (€ 43.318 migliaia nel primo semestre dell’esercizio precedente) e aumentano di € 18.101 migliaia

¹⁷ https://res.cloudinary.com/asroma2-production/image/upload/v1538762952/asroma2_prod/Relazione_finanziaria_annuale_2018.pdf

¹⁸ <https://www.sslazio.it/images/documents/investors/BILANCIO-S.S.-LAZIO-al-30-06-2018-appr.-5-10-2018.pdf>

¹⁹ https://www.juventus.com/media/native/investor-relations-docs/italiano/bilanci/1718/Relazione%20finanziaria%20annuale%20al%2030%20giugno%202018_definitiva_web.pdf

principalmente per effetto del bonus straordinario riconosciuto da adidas Italy S.p.A. e dei nuovi contratti di sponsorizzazione” e i ricavi derivanti da vendite di prodotti e licenze “ammontano a € 26.514 migliaia (€ 14.657 migliaia nel primo semestre dell’esercizio precedente) e sono stati generati dalla gestione diretta delle attività di vendita e licenza di prodotti ufficiali, nonché dall’organizzazione delle attività delle Juventus Academy”²⁰.

²⁰ <https://www.juventus.com/media/native/investor-relations-docs/italiano/bilanci/2017/Relazione%20finanziaria%20semestrale%20al%2031%20dicembre%202018%20web.pdf>

II. I DIRITTI PLURIENNALI ALLE PRESTAZIONI SPORTIVE DEI CALCIATORI

I diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori costituiscono la voce principale delle poste attive di bilancio delle società calcistiche e possono essere acquisite dalla società in due modi: la stipulazione diretta e la cessione del contratto.

La prima metodologia è relativa alla stipula di un contratto direttamente con il calciatore svincolato, alla scadenza del contratto che lo legava alla precedente società nazionale o estera, oppure proveniente da una società dilettantistica nazionale o estera (in quest'ultimo caso si configura la sottoscrizione del primo contratto da professionista).

La cessione del contratto, invece, fa riferimento al cambiamento della società in capo alla quale possono essere fatti valere i diritti, che, per l'appunto, vengono trasferiti da una cedente a una cessionaria.

Tutte le fattispecie sopra citate sono analizzate puntualmente dalla FIGC nella Raccomandazione contabile n. 1 rubricata "*Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori*".

II.1. Il trattamento secondo i principi contabili nazionali (OIC 24 e OIC 9)

II.1.i Natura economica e classificazione

Dal punto di vista contabile i diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori sono considerati *intangibles* e più in particolare nelle società di calcio il capitale umano, in buona parte rappresentato dal parco giocatori, è il fattore immateriale predominante rispetto ad altri *intangibles* caratterizzanti l'impresa. Sono iscritti fra le immobilizzazioni immateriali in quanto la società che detiene il diritto ha il potere di sfruttarne i benefici economici futuri che da esso derivano ed è in grado di escludere i terzi dal godimento dei medesimi.

L'iscrizione sotto tale voce dello stato patrimoniale è giustificata dalla già citata Raccomandazione contabile n. 1 che, in merito alla cessione di contratto, recita: "il diritto della società cessionaria di assumere, nel rapporto con il calciatore, la posizione della società cedente ha una sua valenza economica determinata dal prezzo convenuto tra le società per la cessione del contratto. Questo prezzo è correlato alla posizione giuridica che la società cessionaria assume, a seguito della cessione, per l'intera durata del nuovo contratto"²¹. Tale passaggio della Raccomandazione è quello utile per comprendere che le

²¹ Raccomandazione contabile n.1 *Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori*, p. 2

condizioni di iscrivibilità fra le immobilizzazioni immateriali citate dall'OIC 24 sono vevoli anche per i diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori.

L'OIC 24 considera le immobilizzazioni immateriali come fattori produttivi non aventi materialità, intangibili, per i quali l'azienda ha sostenuto un costo d'acquisizione e dai quali si aspetta di ottenere benefici economici futuri per più esercizi. Tali benefici possono consistere in proventi derivanti da vendita di prodotti o servizi, risparmi di costo o altri benefici connessi all'utilizzo.

Per il citato principio contabile la condizione di iscrivibilità fra le immobilizzazioni di un *intangibile* è determinata da due condizioni: l'identificabilità e l'attendibilità della stima del costo.

L'identificabilità risulta soddisfatta quando il bene in questione può essere separato dall'interno complesso aziendale e alienato, dato in licenza o affitto oppure scambiato. Generalmente tale situazione si verifica per bene derivanti da diritti contrattuali o da altri diritti legali. I diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori rispettano sicuramente tale condizione vista la loro natura di diritti giuridicamente tutelati.

L'attendibilità della stima del costo è soddisfatta quando è possibile determinare con ragionevole certezza quale sia stato il valore di acquisto comprensivo di eventuali oneri accessori consistenti in spese aggiuntive sostenute per poter utilizzare il bene in questione (ne sono esempi le spese di registrazione o di consulenza tecnica specifica²²). Nel caso dei diritti alle prestazioni dei calciatori la stima è possibile vista l'esistenza di un mercato su cui essi si negoziano, il cosiddetto "calciomercato", e che permette una ragionevole stima del valore basata su alcuni indicatori quali età del calciatore, numero di presenze, ruolo in squadra, numero di gol segnati e simili, ma, che, per via dell'elevata discrezionalità di ogni operatore, non sarà mai oggettiva. L'ordinamento federale fa riferimento anche agli oneri accessori elencandone alcuni molto comuni: le provvigioni di agenti e mediatori e le indennità di formazione riconosciute alle società precedentemente titolari del diritto alle prestazioni sportive.

È ammissibile, in definitiva, che tutti i requisiti imposti dall'OIC 24 siano rispettati in quanto i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori sono intangibili vista l'attribuzione al titolare del diritto di sfruttare le prestazioni immateriali di un calciatore; producono benefici economici futuri rinvenibili in aumento dei ricavi derivanti da vendita di biglietti, sponsorizzazioni, diritti televisivi e merchandising; sono separabili dall'intero complesso aziendale vista la loro derivazione da un contratto; il loro valore può essere attendibilmente stimato.

Una proposta alternativa all'iscrizione fra le immobilizzazioni è stata proposta da alcuni esponenti della dottrina che prendevano in considerazione la possibilità di iscrivere i diritti pluriennali nell'attivo circolante sotto la voce "Risconti attivi" per poi imputarne una quota a conto economico durante il corso

²² C. Guarna, *op. cit.*, p.88

del contratto²³. Tale sistema di rilevazione è stato categoricamente escluso sia dai principi contabili che dalle Raccomandazioni innanzitutto per la natura dei risconti (costi sospesi a cavallo di due o più esercizi di cui si è già avuta la manifestazione finanziaria) che non risulta rispondente a quella degli *intangibles* e per via dell'opzione di dilazione di pagamento all'atto dell'acquisto che, se esercitata, farebbe decadere il presupposto di manifestazione finanziaria anticipata. L'unico caso in cui i diritti pluriennali alle prestazioni sportive sono trattati con la pratica contabile appena citata è quello in cui il contratto stipulato con il calciatore ha durata annuale. In questo caso non dovrà avvenire la capitalizzazione ma i diritti dovranno essere considerati come costi d'esercizio ed eventualmente riscontati per la redazione di documenti infrannuali (semestrali di borsa per le società quotate o altri documenti infrannuali generici).

II.1.ii Momento della rilevazione e trattamento contabile

La rilevazione contabile e la conseguente iscrizione in bilancio dei diritti alle prestazioni sportive pluriennali dei calciatori deve essere effettuata per ogni singolo calciatore; non può essere, pertanto, costituito un conto di mastro unico.

La Raccomandazione contabile n.1 precisa il momento di prima rilevazione con la seguente disposizione: “il momento temporale di iscrizione in bilancio degli effetti economici e finanziari dei contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori, e pertanto della rilevazione contabile dei diritti, è quello della data di sottoscrizione dei contratti stessi” e statuisce anche che è proprio il contratto tra il calciatore e la società a costituire il titolo giuridico per l'iscrizione in bilancio²⁴.

La federazione ha individuato tre distinte fasi nel processo di stipula del contratto con un calciatore ed esse generano inevitabilmente riflessi sul trattamento contabile. Le fasi in esame sono: sottoscrizione del contratto; deposito del contratto presso la Lega e rilascio del “visto di esecutività” o del *transfert*, richiesto solo in caso di trasferimento di calciatori tesserati presso società estere.

Maggior enfasi viene data all'ultima fase perché il “visto di conformità” è l'atto con cui la Lega certifica il trasferimento, subordinandolo alla verifica di tutti gli adempimenti formali e sostanziali richiesti dalla normativa. La situazione risulta essere più complicata in caso di acquisizione di calciatore proveniente da società estera perché i controlli risultano più stringenti e il Regolamento FIFA in materia dispone che i calciatori tesserati presso una Federazione possano essere tesserati presso un'altra solo dopo la ricezione da parte della Federazione acquirente del Certificato di trasferimento internazionale, in gergo “*transfer*”, proveniente dalla cedente²⁵.

²³ M. Bianchi, *Trasferimento dei calciatori*, “Il Sole 24 ore”, n. 1/2000, p. 20-21

²⁴ Raccomandazione contabile n.1 *Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori*, p. 2

²⁵ http://www.rdes.it/RDES_1_08_FIFA_CALCIATORI_08.pdf, p. 6

Anche se le due fattispecie di trasferimento risultano differenti dal punto di vista sostanziale sono contabilmente trattate alla stessa maniera.

Il visto di esecutività rappresenta l'atto che giustifica la rilevazione contabile perché è dal momento del suo rilascio che si generano gli effetti nelle sfere economico-giuridiche delle società coinvolte nel trasferimento. La cedente rileverà il credito ed eliminerà tutti i conti relativi all'immobilizzazione con lo storno del fondo di ammortamento e la rilevazione di una eventuale plusvalenza o minusvalenza, mentre la cessionaria iscriverà l'acquisto e rileverà il debito nei confronti della cedente.

La Raccomandazione contabile n. 1 prevede che il momento di rilevazione sia sempre coincidente con la data di sottoscrizione del contratto, sia nel caso di stipulazione diretta che nel caso di cessione, e per tale ragione l'effetto del rilascio del *transfer* retroagisce a tale data. Il trasferimento internazionale, quindi, viene contabilmente trattato alla stessa maniera di quello nazionale, anche perché la cessione produce gli stessi effetti: la società cessionaria, in virtù dell'assunzione dell'obbligazione relativa al pagamento del prezzo pattuito, subentra nella posizione della cedente nel diritto al godimento delle prestazioni del calciatore; il calciatore viene svincolato dal precedente contratto per via della modificazione del soggetto titolare delle proprie prestazioni.

La Raccomandazione contabile n. 1 analizza nel dettaglio ogni fattispecie di acquisto e indica le scritture contabili da redigere, esplicando separatamente la stipulazione diretta e la cessione di contratto.

STIPULAZIONE DIRETTA

Il primo caso trattato è quello dell'acquisto del diritto relativo a un calciatore svincolato da società calcistica nazionale. In tale circostanza, non configurandosi il trasferimento di un contratto già esistente, la società non dovrà iscrivere nulla in stato patrimoniale, salvo l'iscrizione, gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

La rilevazione contabile da effettuare sarà la seguente:

Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori (per capitalizzazione degli oneri accessori)	X	
Debiti v/fornitori		X

In caso di stipulazione di primo contratto da professionista con un calciatore proveniente da società dilettantistica nazionale in stato patrimoniale potranno essere indicati il corrispettivo dovuto a titolo

di premio di addestramento e formazione tecnica *ex art 99* delle NOIF alla società presso la quale il calciatore ha svolto la sua ultima attività dilettantistica e gli oneri accessori.

La scrittura da effettuare sarà la seguente:

Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori (per capitalizzazione del dovuto a titolo di addestramento e formazione e oneri accessori)	X	
Debiti v/fornitori		X

Le cose si complicano quando la stipula diretta del contratto si ha con un calciatore proveniente dall'estero. In tale circostanza bisogna tener conto dell'età del calciatore per il pagamento dell'indennità di formazione. Se si acquista un calciatore di età inferiore ad anni 23 non dovrà essere corrisposta nessuna indennità di formazione e in stato patrimoniale potranno essere iscritti solamente gli eventuali oneri accessori. Qualora l'età del calciatore superasse i 23 anni l'indennità di formazione dovrà essere corrisposta all'ultima società titolare del diritto, come disciplinato dal Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori, e potrà essere iscritta in bilancio, così come gli eventuali oneri accessori.

La società acquirente effettuerà la seguente rilevazione:

Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori (per capitalizzazione dell'indennità di formazione)	X	
Debiti v/fornitori		X

Lo stesso limite di età è rilevante nel caso in cui il calciatore acquistato dall'estero sottoscrivesse il suo primo contratto da professionista. Nel caso di calciatore di età inferiore ad anni 23 è possibile l'iscrizione in stato patrimoniale degli oneri accessori e del corrispettivo dovuto a titolo di indennità di formazione a tutte le società per le quali il calciatore è stato tesserato e che hanno contribuito alla sua formazione, come disciplinato dal citato Regolamento FIFA.

Nel caso in cui il calciatore avesse un'età superiore a quella già citata in stato patrimoniale potranno essere riportati solo gli oneri accessori di diretta imputazione.

Il libro giornale accoglierà la seguente registrazione:

Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori (per capitalizzazione dell'indennità di formazione)	X	
Debiti v/fornitori		X

CESSIONE DEL CONTRATTO

In caso di trasferimento di contratto da una società all'altra, come già detto, la cessionaria si impegna a pagare un prezzo. La Raccomandazione, alla pagina 4, sottolinea che le partite di credito e debito tra società sono regolate attraverso il conto "Lega c/trasferimenti" che opera con un meccanismo simile a quello delle stanze di compensazione²⁶. In caso di acquisto di diritto alla prestazione di un calciatore da società nazionale il corrispettivo pattuito sarà così rilevato:

Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori (per acquisizione del diritto)	X	
Iva a credito	X	
Lega c/trasferimenti		X

Nel caso di acquisto di diritto alla prestazione sportiva di un calciatore tesserato presso una società estera possono conformarsi due distinte fattispecie, accomunate, però, dalla rilevazione del prezzo pattuito e del contributo di solidarietà previsto dal Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori e quantificato nel 5% del prezzo che la società cessionaria si impegna a pagare alle società presso cui il calciatore è stato tesserato e che hanno provveduto alla sua crescita calcistica. Nella pratica esso è dedotto dal prezzo di cessione e, quindi, risulta formalmente a carico della società cedente²⁷. Non è escluso, però, che le parti possano accordarsi diversamente.

È quello che è successo nel trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus nel quale la società spagnola avrebbe dovuto ricevere 95 milioni (100 al netto del 5% da versare a Nacional Madeira, Sporting Lisbona e Manchester United), ma così non è stato. Come da accordi è stata la Juventus a pagare il contributo alle citate società.

L'indennità di formazione come da Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori dovrà essere corrisposta solo in caso di acquisto del diritto alla prestazione sportiva di un calciatore di età inferiore ad anni 23.

²⁶ Raccomandazione contabile n.1 *Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori*, p. 4

²⁷ <https://www.calcioefinanza.it/2018/07/20/contributo-solidarieta-calciomercato-cristiano-ronaldo-coutinho/>

In caso di acquisto di diritti alle prestazioni sportive di un calciatore proveniente da società estera di età superiore ad anni 23 dovranno essere rilevati il prezzo di cessione e il contributo di solidarietà con la seguente scrittura:

Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori (per acquisizione del diritto)	X	
Debiti v/società calcistiche (creditrice del prezzo di cessione)		X
Debiti v/società calcistiche (creditrici del contributo di solidarietà)		X

Qualora, invece, si acquistasse un calciatore di età inferiore ad anni 23, alla precedente registrazione dovrà essere aggiunto il conto relativo al debito generato dal versamento dell'indennità di formazione dovuta all'ultima società titolare del cartellino con la seguente metodologia:

Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori (per acquisizione del diritto)	X	
Debiti v/società calcistiche (creditrice del prezzo di cessione)		X
Debiti v/società calcistiche (creditrici del contributo di solidarietà)		X
Debiti v/società calcistiche (creditrice dell'indennità di formazione)		X

Tutte le precedenti fattispecie prevedevano il sostenimento di un costo ed è questa la ragione per la quale possono essere iscritte in bilancio.

Non accade lo stesso per i calciatori provenienti dal settore giovanile perché non risulta soddisfatto il presupposto del sostenimento di un costo d'acquisizione. Sia le regole della Federazione che quelle dei principi contabili nazionali, nel caso di specie dell'OIC 24, non consentono l'iscrizione dei diritti per i quali non è stato sostenuto alcun costo. Tale previsione risulta in contrasto con l'informativa del bilancio per via del fatto che, soprattutto nel panorama calcistico attuale, i calciatori di talento, nel gergo "top player", seppur costituenti un elemento significativo del valore dell'attivo patrimoniale, non risultano valorizzati come dovrebbero²⁸.

II.1.iii Ammortamento e svalutazione

I diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, essendo immobilizzazioni immateriali, devono essere ammortizzati in base alla loro vita utile e alla loro residua possibilità di utilizzazione in

²⁸ C. Guarna, *op. cit.*, p. 99

conformità a quanto disposto dall'art. 2426 del c.c., richiamato anche dalla Raccomandazione contabile n. 1. Le disposizioni federali prevedono che il periodo di ammortamento inizi al momento del tesseramento del calciatore che è riconducibile a quanto disposto dall'OIC 24 che prende in considerazione il momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta all'uso.

Tre sono gli elementi di cui si necessita per la determinazione della quota di ammortamento: la residua possibilità di utilizzazione; il valore da ammortizzare e il criterio di ammortamento.

La residua possibilità di utilizzazione è da tenere in considerazione per determinare la lunghezza del piano di ammortamento. Nel caso dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori deve coincidere con la durata del contratto stipulato fra l'atleta e la società e in caso di modificazione della durata di quest'ultimo deve essere rimodulato tenendo conto del valore contabile dell'immobilizzazione al momento della modifica. Tale previsione è imposta per via della non previsione di un periodo temporale massimo in cui effettuare l'ammortamento. L'unica previsione a riguardo è rappresentata dall'impossibilità di allungare il periodo di ammortamento oltre il limite legale o contrattuale.

In relazione al valore da ammortizzare OIC 24 e Raccomandazione contabile n. 1 sembrano non essere d'accordo. Il principio contabile considera sempre uguale a zero il valore residuo di un'immobilizzazione immateriale, fatta eccezione per il caso in cui, all'atto della valutazione, si è già a conoscenza dell'impegno di un terzo all'acquisto al termine della vita utile o sia dimostrabile l'esistenza di un mercato in cui è possibile stimare un valore di futuro realizzo. In questi ultimi due casi l'ammortamento non dovrebbe essere effettuato sull'intero valore di acquisto, ma questo andrebbe nettato del futuro valore di realizzo.

La Raccomandazione dispone, invece, in applicazione del principio della prudenza, che il valore da ammortizzare sia unicamente il costo di acquisto. Per le norme federali risulta molto complicata la stima del valore futuro di realizzo e qualora esso non si manifestasse alla fine della vita utile o si manifestasse in ammontare differente rispetto a quello stimato si sarebbe commesso un errore nell'imputazione del costo a ciascun esercizio. Più nello specifico, qualora attraverso le stime si arrivasse alla determinazione di un valore residuo che al termine della vita utile si rivela essere errato perché eccessivamente superiore rispetto a quello effettivo, i Conti Economici degli esercizi precedenti risulterebbero "inquinati" perché ospitanti un minor valore di costo rispetto a quello effettivo, andando a violare il principio della prudenza.

Sempre la Raccomandazione dispone che il criterio di ammortamento da seguire debba essere uguale per tutti i diritti da ammortizzare anche se l'ammortamento viene rilevato singolarmente per ogni mastro. Il piano di ammortamento deve essere a quote costanti o decrescenti ed è fatto assoluto divieto di optare per metodologie differenti²⁹.

²⁹ Raccomandazione contabile n.1 *Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori*, p. 7

Il Regolamento FIFA sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori pone il limite massimo di durata del contratto tra calciatore e società a 5 anni e fornisce implicitamente il limite temporale massimo in cui l'ammortamento può essere effettuato.

Presi in considerazione la durata massima che il piano può avere e il valore da ammortizzare che è sempre pari al costo storico, l'unico elemento di discrezionalità nell'applicazione è il metodo di ammortamento, anche se la scelta è relativamente vincolata visto che il Manuale delle Licenze UEFA, pubblicato con il Comunicato della FIGC n. 123/A del 30 novembre 2015, prevede che le quote di ammortamento debbano essere calcolate seguendo il metodo "costante" e imponendo che in caso di redazione con il metodo "decescente" la società debba comunque redigere il bilancio utilizzando l'altro criterio e depositare il documento così redatto all'Ufficio Licenze UEFA e Financial Fair Play, accompagnato da una nota esplicativa delle significative differenze e della riconciliazione dei valori esposti.

Redigendo il piano di ammortamento a quote costanti si assume come ipotesi l'utilizzo costante del bene immateriale e la cessione della medesima utilità per tutti gli esercizi, mentre il metodo a quote decrescenti è basato sull'assunto per il quale l'utilità ceduta è maggiore nel corso dei primi esercizi. Quest'ultimo sembrerebbe analizzare in maniera più puntuale la correlazione tra costo del fattore produttivo e ricavi, ma risulta di difficile applicazione per via dell'impossibile determinazione dei parametri di misurazione del contributo per ogni esercizio.

Un sistema adottabile potrebbe essere quello basato sull'età del calciatore, ma, per via della previsione dell'utilizzo di un criterio unico per l'intera rosa, risulterebbe complicato basare il calcolo sull'età media della stessa e attribuire la quota ad ogni singolo esercizio in maniera inversamente proporzionale a tale media³⁰.

Come disposto dalla Raccomandazione n. 1 alla pagina 7, la rilevazione contabile alla fine dell'esercizio deve così essere effettuata:

Ammortamento diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori (mastro individuale)	X	
Fondo ammortamento diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori (mastro individuale)		X

Nel mondo del calcio di oggi è stato osservato che il valore di un diritto alla prestazione sportiva di un calciatore è dipendente da due componenti: il suo talento e il valore commerciale della sua immagine. Seguendo tale schema si può dire che lo stipendio del calciatore è dipendente dal suo

³⁰ M. Masucci, *Le società calcistiche. Problemi di gestione e di bilancio*, Caucci, 1983, p. 50-51

contributo sul campo da gioco mentre il valore commerciale della sua immagine è desumibile dal volume d'affare che egli riesce a generare.

La società titolare del diritto alla sua prestazione può vedere il valore di tale diritto ridursi nel tempo ed essere costretta a dare evidenza contabile di tale riduzione per evitare una sopravvalutazione dell'attivo e fornire informazioni non corrette ai soggetti interessati al bilancio.

La svalutazione è da attuare quando si verifica una perdita durevole di valore, considerata come una diminuzione di valore a seguito della quale il valore recuperabile di un bene, in una prospettiva di lungo termine, risulta inferiore al valore contabile netto.³¹

L'OIC 9 *Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali* statuisce al riguardo: “se il valore recuperabile di un'immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile l'immobilizzazione si rileva a tale minor valore [...]. La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un'immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore recuperabile.”

Prima di procedere alla svalutazione bisogna, quindi, identificare il “valore recuperabile” del fattore produttivo che è definito come il maggiore fra i suoi “valore d'uso” e *fair value*.

Per “valore d'uso” s'intende il valore attuale dei flussi di cassa ottenibili attraverso l'uso continuativo del bene nel corso della sua vita utile e la sua dismissione, determinati sulla base dell'applicazione di un tasso di attualizzazione appropriato.

Con la dicitura *fair value*, invece, si identifica il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività o che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data della valutazione. Un esempio lampante è il prezzo di mercato in un mercato attivo. Nel caso in cui, però, non fosse possibile giungere a una oggettiva determinazione per via dell'inesistenza di tale mercato, il prezzo viene stimato sulla base delle informazioni disponibili in modo da riflettere il valore che potrebbe essere conseguito alla data di riferimento dalla vendita del bene in una libera transazione tra parti disponibili e consapevoli³².

La valutazione dei beni materiali risulta essere più semplice rispetto a quella degli *intangibles* per via della facile identificazione delle perdite di valore (particolare usura, obsolescenza o simili). Nel caso dei beni immateriali tale valutazione risulta più complicata in primis per l'inesistenza della tangibilità e la conseguente impossibilità di esaminare alterazioni “fisiche”. La valutazione risulta ancor più complicata nel caso delle società calcistiche in cui, come già detto in precedenza, la componente

³¹ Materiale didattico del corso di Contabilità e bilancio del professor Gianluca Musco, Luiss, a.a. 2017/2018

³² Materiale didattico del corso di Contabilità e bilancio del professor Gianluca Musco, Luiss, a.a. 2017/2018

immateriale costituita dai diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori rappresenta buona parte dell'attivo e, di conseguenza, una svalutazione potrebbe avere effetti non di modesta entità sull'intero patrimonio. A questo, inoltre, va aggiunto che risulta molto complicato individuare un criterio che tenga conto del particolare tipo di attività e che possa portare a una misurazione oggettiva.

Cinque sono i metodi comunemente utilizzati per l'analisi della perdita durevole di valore, ma solo uno sembra poter essere applicabile dai redattori di bilancio delle società calcistiche.

Due sono basati sui costi, quello del costo storico al netto di eventuali deprezzamenti intervenuti per via della diminuzione di utilità del bene e quello del costo di sostituzione; mentre gli altri muovono da differenti criteri e sono: il metodo dell'attualizzazione dei risultati operativi attesi, il metodo economico-reddituale dell'attualizzazione delle royalties di mercato e il metodo delle transazioni comparabili.

Il metodo del costo storico è inutilizzabile per la valutazione dei diritti pluriennali poiché rappresentativo del costo di acquisto e non del valore di mercato, spesso di molto superiore rispetto all'onere sostenuto³³.

Per il metodo del costo di sostituzione si dovrebbe far riferimento al costo che si sosterebbe, al momento dell'effettuazione della valutazione, per acquistare un'immobilizzazione identica, ma, risulta impossibile pensare che i diritti alle prestazioni di un calciatore siano identici a quelli di un altro visto che esse sono uniche per definizione³⁴.

Il metodo dell'attualizzazione dei risultati operativi attesi fa riferimento all'attualizzazione dei redditi o dei flussi di cassa ma nemmeno questa metodologia risulta applicabile ai diritti pluriennali perché i flussi di cassa da essi generati dipendono dall'attività dell'intero parco giocatori e risulta impossibile prevedere gli effetti economici positivi attribuibili alla sfera economica di ogni singolo diritto³⁵.

Il metodo dell'attualizzazione delle royalties è basato sull'attualizzazione delle royalties che il mercato sarebbe disposto a pagare per l'ottenimento di un diritto equivalente a quello preso in considerazione e anch'esso risulta inapplicabile per via dell'impossibilità di pagare una royalty per l'ottenimento della licenza allo sfruttamento del diritto alla prestazione sportiva del calciatore, esclusivamente vendibile o cedibile in prestito.

L'ultimo metodo, quello delle transazioni comparabili, risulta essere il più attinente alle caratteristiche dei diritti alle prestazioni sportive perché tiene in considerazione l'analisi dei prezzi negoziati in transazioni di beni simili a quello valutato e l'individuazione di relazioni statistiche fra

³³ G. Fiori, *La valutazione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori: una possibile metodologia*, il Mulino, n. 2/2005 p. 370

³⁴ G. Fiori, *op. cit.*, p. 370

³⁵ G. Fiori, *op. cit.*, p. 371

tali prezzi e le caratteristiche dei beni. La complessità di questo metodo porta ad una stima empirica e alle società calcistiche è richiesto il raggruppamento del parco calciatori sulla base di alcune caratteristiche (ruolo, età, stipendi, numero presenze e altre) per generare classi che possano rendere più agevole la valutazione vista la somiglianza degli *assets* considerati e la più semplice comparazione con un mercato attivo, che rende ancora più attendibile il metodo³⁶.

La Raccomandazione n. 1 non impone nessun criterio di valutazione limitandosi solamente ad approfondire le fattispecie nelle quali si manifesta una riduzione durevole di valore per le quali bisogna operare la svalutazione. Esse sono: l'abbandono dell'attività sportiva del calciatore e l'infortunio grave.

Nel primo caso, nella situazione di pendenza di contratto, il trattamento contabile da adottare è basato sull'imputazione a conto economico, a titolo di svalutazione, di tutta la residua parte di costo non ammortizzato vista la manifesta impossibilità di produrre benefici economici futuri.

Nel caso di infortunio grave che determina l'abbandono dell'attività agonistica, si configura il medesimo trattamento sopra citato.

Trattamento particolare è riservato alla situazione in cui l'infortunio non è così grave da comportare la fine della carriera. In questo caso si deve procedere all'imputazione a conto economico, attraverso il conto "fondo svalutazione" intestato al calciatore infortunato, seguendo il principio della rilevazione separata e facendo riferimento al grado di incertezza connesso all'effettiva irrecuperabilità del valore.

La Raccomandazione puntualizza che, qualora vengano meno, in tutto o in parte, le cause che hanno determinato la svalutazione essa non può essere mantenuta e che il valore originario deve essere ripristinato al netto degli ulteriori ammortamenti non calcolati a causa della precedente svalutazione. Non è, però, permessa la rivalutazione di tali diritti.

La scrittura contabile da effettuare in caso di svalutazione è la seguente:

Svalutazione diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori (mastri individuale)	X	
Dritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori (mastri individuale)		X

³⁶ G. Fiori, *op. cit.*, p. 372

II.1.iv Cessione dei diritti: plusvalenze e minusvalenze

L'ultima parte della Raccomandazione n. 1 fa riferimento alle plusvalenze o minusvalenze ottenibili in caso di cessione dei diritti pluriennali, precisando che esse "non possono essere considerate derivanti da fatti estranei all'attività ordinaria delle società di calcio, in quanto la cessione dei diritti è evento collegato profondamente all'attività caratteristica delle società stesse"³⁷ e, per tale ragione, iscritte tra i componenti ordinari di reddito. Situazione atipica si verifica nel caso di cessione di un calciatore acquisito senza riconoscimento di corrispettivo alla società cedente e di conseguenza senza iscrizione di alcun valore fra le Immobilizzazioni, nella quale la società deve rilevare, oltre al credito nei confronti della cessionaria, anche un provento equivalente al corrispettivo di cessione. In un certo senso è come se il provento debba essere considerato interamente una plusvalenza.

Anche in questo caso, così come per tutte le altre fattispecie, la Raccomandazione fornisce le scritture da redigere. In caso di plusvalenza esse saranno:

Lega c/trasferimenti	X	
Fondo ammortamento diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori	X	
Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori		X
Plusvalenze da cessione diritti pluriennali		X
Iva a debito		X

Una minusvalenza, invece, sarà così rilevata:

Lega c/trasferimenti	X	
Fondo ammortamento diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori	X	
Minusvalenze da cessione diritti pluriennali	X	
Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori		X
Iva a debito		X

La Raccomandazione fa anche riferimento alle informazioni principali da riportare in Nota Integrativa:

- il principio contabile con cui sono stati determinati i valori dei diritti alle prestazioni dei calciatori;
- il metodo e il piano di ammortamento adottato;

³⁷ Raccomandazione contabile n.1 *Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori*, p. 8

- i cambiamenti del metodo di ammortamento e i relativi effetti e motivazioni;
- i movimenti dei diritti nel corso dell'esercizio, specificando, distintamente per i calciatori della prima squadra e delle squadre giovanili, il costo globale originario dei diritti, le acquisizioni e le cessioni avvenute; gli ammortamenti accumulati e quelli dell'esercizio, le svalutazioni accumulate e quelle effettuate nell'esercizio; inoltre, con riferimento a ciascuna società con la quale siano state poste in essere una o più transazioni relative al trasferimento dei diritti, deve essere predisposta una tabella che riepiloghi gli acquisti e le cessioni, evidenziando il valore dei diritti acquisiti e il valore delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate in relazione ai diritti ceduti; infine, deve essere analiticamente riportato in un apposito allegato il valore di ogni singolo calciatore che abbia fatto parte della rosa della prima squadra;
- l'ammontare dei diritti per i quali non è iniziato l'ammortamento e quelli riferiti a calciatori al momento non utilizzati a causa di infortuni e/o altre motivazioni, unitamente alle ragioni e all'ammontare dell'eventuale svalutazione apportata;
- gli impegni significativi assunti con altre società calcistiche per la cessione e/o l'acquisizione di diritti³⁸.

II.2. Il trattamento secondo i principi contabili internazionali (IAS 38 e IAS 36)

Dopo l'analisi del trattamento secondo i principi contabili nazionali è utile andare a prendere in considerazione i principi contabili internazionali, soprattutto per approfondire le differenze in termini di finalità di bilancio, di criteri di valutazione e di predisposizione dei prospetti citate in precedenza. Nel caso specifico dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori la differenza più rilevante è rinvenibile nel differente criterio di valutazione degli stessi: il costo storico per i principi nazionali e il *fair value* per quelli emessi dallo IASB. Per la legislazione domestica il costo storico è la regola, è il criterio da utilizzare per la prima iscrizione dell'immobilizzazione in stato patrimoniale e il *fair value* rappresenta solamente un criterio di valutazione del valore recuperabile per procedere ad un'eventuale svalutazione. Secondo i principi contabili internazionali, invece, esso è il fulcro del modello di rideterminazione del valore di fine periodo delle immobilizzazioni che, però, in sede di prima valutazione, sono comunque iscritte al costo storico.

La maggioranza delle società calcistiche attualmente operanti in Italia ha facoltà di adottare i principi contabili internazionali e quindi utilizzare il *fair value* come strumento di valutazione dei diritti

³⁸ Raccomandazione contabile n.1 *Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori*, p. 9

pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, posto che essi sono trattati come immobilizzazioni immateriali anche dai principi IAS/IFRS

II.2.i. Condizioni di iscrivibilità fra le immobilizzazioni immateriali

Lo IAS 38 *Intangible assets* definisce un'attività immateriale come un'attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica e ne detta le condizioni d'iscrizione in bilancio. Esse sono l'identificabilità, la controllabilità e l'esistenza di benefici economici futuri.

Un'attività è definita identificabile quando risulta separabile o derivante da diritti contrattuali e altri diritti legali. Come nell'analisi condotta per i principi contabili nazionali, il diritto pluriennale alla prestazione sportiva di un calciatore è sicuramente identificabile perché scindibile dal patrimonio societario e autonomamente trasferibile.

Il requisito della controllabilità risulta soddisfatto quando la società ottiene benefici economici futuri dall'attività in questione ed è in grado di utilizzarla esclusivamente limitando l'accesso di terzi a tali benefici. Anche questo requisito risulta ampiamente soddisfatto dai diritti pluriennali in quanto la prestazione del calciatore viene effettuata solo nei confronti della società per cui il calciatore è tesserato e quest'ultimo non può, nemmeno temporaneamente, prestare la propria opera a favore di un altro club in vigenza del contratto senza richiedere espresso consenso alla società³⁹.

Nello IAS 38 non esiste una definizione netta dell'esistenza di benefici economici e il principio si limita a identificarli come futuri ricavi, riduzioni di costo o qualsiasi altro tipo di beneficio che deriva dal possesso. In assenza di definizione certa alle imprese è rimessa un'altra discrezionalità in merito alla stima, l'unico vincolo posto è la considerazione del grado di probabilità con cui essi si verificheranno. I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, da questo punto di vista, sono sicuramente annoverabili fra le immobilizzazioni per via dello stretto legame che esiste fra loro e i ricavi caratteristici della gestione di una società calcistica (biglietti, sponsorizzazioni, proventi da pay tv e da merchandising e simili).

II.2.ii. Il fair value

La traduzione letterale di *fair value* è valore equo, ma letta così sembrerebbe aver poco senso. Ne acquisisce molto quando lo si va a considerare come valore corrente o di mercato delle attività e passività esposte in bilancio.

³⁹ M. Mancin, *op. cit.* p. 128

L'IFRS 13 *Fair Value Measurement* ne dà una definizione puntuale: “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”.

Utilizzando tale criterio il redattore del bilancio si obbliga a valutare l'attività o passività in questione ad ogni data di chiusura del bilancio e a iscrivere eventuali plusvalenze o minusvalenze. La finalità ultima di questo strumento di valutazione è connessa alla volontà di dare informazioni agli investitori attuali e potenziali e per tale ragione tiene in considerazione i valori di mercato, più attinenti alla valutazione compiuta dagli operatori di mercato interessati all'accrescimento del valore del capitale.

In termini di valutazione delle poste di bilancio esso fa risultare valori differenti e più volatili rispetto a quelli determinabili con il metodo del costo per via delle oscillazioni di mercato. La differenza è individuabile soprattutto nell'ambito della valutazione delle immobilizzazioni immateriali, che rappresentano larga parte dell'attivo delle società calcistiche. I principi contabili nazionali prediligono un approccio prudentiale e assoggettano ad ammortamento sistematico ogni immobilizzazione mentre i principi contabili internazionali scindono le immobilizzazioni a vita definita da quelle a vita indefinita: quelle a vita definita seguono il normale processo di ammortamento; quelle a vita indefinita, invece, sono soggette al cosiddetto *impairment test* che consiste in una valutazione a fine esercizio in seguito alla quale, in caso di perdita di valore, si procede a svalutazione.

L'IFRS 13 non stabilisce quando bisogna applicare il fair value ma si limita a sostenere che la sua applicazione debba essere posta in essere qualora venga richiesta da un altro IFRS. Per l'applicazione, però, enuncia particolari criteri, primo fra tutti lo cambio dell'attività o passività in una regolare operazione di mercato tra operatori di mercato e alle condizioni correnti dello stesso. Il mercato preso in considerazione deve essere quello “principale”, cioè quello in cui l'ente svolge ordinariamente le proprie transazioni dell'attività o passività e, nel caso in cui ci fossero più mercati “principali”, quello da tenere in considerazione è quello che presenta il maggior numero di transazioni. Quando non risulta possibile individuare il mercato “principale” bisogna individuare il mercato più vantaggioso, quello, cioè, che massimizza l'ammontare derivante dalla vendita dell'attività o minimizza l'ammontare da pagare per il trasferimento delle passività, al netto dei costi di transazione.

Il *fair value*, in definitiva, rappresenta il miglior prezzo al quale l'attività potrebbe essere ceduta sul mercato e deve essere valutato sulla base delle assunzioni di tutti gli operatori. Deve, quindi, essere un prezzo generale.

Tre sono i metodi di valutazione enunciati dal citato principio contabile: il metodo del costo, quello del reddito e quello basato sulla valutazione di mercato.

Il metodo del costo è basato sul costo di sostituzione, vale a dire l'onere richiesto per sostituire il bene in questione con uno di identica fattura e uguale capacità di servizio.

Il metodo reddituale prende in considerazione l'attualizzazione dei flussi di cassa futuri.

Il metodo basato sulla valutazione di mercato muove dai prezzi e dalle altre informazioni rilevanti generati da operazioni di mercato di attività o passività identiche o simili a quella presa in considerazione.

L'IFRS 13 fornisce una gerarchia di tre livelli basati sulla qualità delle informazioni utilizzate per l'applicazione del metodo in modo tale da rendere più coerenti e comparabili le valutazioni. Essi sono:

- 1) livello 1, comprende i prezzi quotati in mercati attivi per attività e passività identiche. Qualora queste informazioni non fossero disponibili si "scende" al livello sottostante;
- 2) livello 2, fa riferimento ai prezzi quotati in mercati attivi per attività e passività simili. Come sopra, in assenza si "scende" al livello sottostante;
- 3) livello 3, include le informazioni non desumibili dal mercato ma considerando le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per la determinazione del prezzo di attività e passività⁴⁰;

Trattandosi di gerarchia, il livello 1 sarà il livello più elevato, quello cui è attribuita massima priorità. La priorità del livello 2 è intermedia e quella del livello 3 è considerata minima e marginale.

II.2.iii. La valutazione al fair value

Anche nel modello internazionale la prima rilevazione va effettuata al costo storico, è a partire dalle valutazioni successive che lo IAS 38 stabilisce che il redattore del bilancio possa scegliere tra il modello del costo e quello della rideterminazione del valore, più comunemente detto *fair value*. La scelta del modello basato sulla rideterminazione del valore non impatta solo sulla valutazione di una singola attività perché esso è da estendersi a tutta la classe, intesa come raggruppamento di attività aventi stessa natura o uso, di cui quell'immobilizzazione fa parte. Tale previsione è contemplata per scongiurare la presentazione in bilancio di valori eterogenei che tengano conto di differenti sistemi di valutazione.

Dopo la rilevazione iniziale un'attività può essere iscritta in bilancio al *fair value* alla data in cui viene effettuata la rideterminazione del valore e tenendo conto di eventuali ammortamenti e svalutazioni. Le rideterminazioni del valore devono essere effettuate con regolarità per evitare che il

⁴⁰ C. Guarna, *op. cit.*, p. 67

valore dell'attività considerata non si discosti di molto rispetto a quello equo osservabile sul mercato "attivo". Risultano, quindi, essere tre le condizioni coesistenti per l'utilizzo della pratica del *fair value*: l'esistenza di un mercato attivo; l'applicazione del criterio a tutte le immobilizzazioni appartenenti alla stessa classe e la regolare effettuazione dell'attività di rideterminazione.

Nel caso dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori proprio la prima condizione risulta discutibile.

Un mercato viene definito "attivo" dallo IAS 38 quando risultano verificate le seguenti condizioni:

- gli elementi negoziati sul mercato risultano omogenei;
- i compratori e i venditori disponibili possono essere normalmente trovati in qualsiasi momento;
- i prezzi sono disponibili al pubblico⁴¹.

"Attivo" significa anche che il numero e la frequenza delle transazioni sono tali da fornire continuamente informazioni sui prezzi dei beni scambiati. Esso, inevitabilmente, costituisce la sorgente più evidente di input utili per la determinazione del *fair value* che sarà molto vicino al prezzo negoziato. Il principio contabile chiarisce che un mercato attivo per le immobilizzazioni immateriali è infrequente perché sono infrequenti le transazioni e, seppur esistenti, effettuate sulla base di contratti negoziati fra compratori e venditori individuali che, non rendendo il prezzo disponibile al pubblico, possono minare la corretta quantificazione del valore equo.

Per lo scambio dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori esiste un mercato particolare, definito "calciomercato" ma questo non basta per effettuare la rideterminazione del valore perché non è espressamente detto che il calciomercato sia un mercato attivo. La dottrina non è concorde sull'argomento e le teorie più accreditate risultano mettere in discussione tutti e tre i criteri che un mercato deve rispettare per essere definito attivo.

Gli elementi negoziati dovrebbero essere omogenei ma risulta difficile pensare che le prestazioni sportive di due calciatori differenti possano equivalersi, in primis perché essi potrebbero ricoprire ruoli differenti sul rettangolo di gioco ed avere caratteristiche tecnico-tattiche diametralmente opposte. Vista la non fungibilità degli elementi negoziati il mercato dei calciatori potrebbe essere considerato simile a quello dei marchi, unici nel loro genere e per questo tutelati meticolosamente dal legislatore nazionale ed internazionale. Così come il marchio è strettamente collegato ai prodotti o ai servizi unici che va a distinguere, le prestazioni sportive sono collegate alle unicità del calciatore che

⁴¹ IAS 38 *Immobilizzazioni immateriali*

dipendono dalla sua situazione psico-fisica da combinare a quella degli altri componenti della squadra per determinare l'effettiva performance⁴².

All'opposto vi è la teoria per la quale è sì vero che i calciatori posseggano caratteristiche uniche ma che, ai fini delle transazioni che si verificano nel corso delle sessioni di mercato, si debba considerare l'omogeneità del mercato per via delle trattative sempre identiche che rilevano in ogni sessione. Questa teoria è accompagnata dall'assimilazione dei diritti alle prestazioni sportive ai titoli azionari negoziati sul mercato mobiliare. Essi, infatti, garantiscono performance differenti per via delle differenti caratteristiche che possono avere (rendimenti, scadenze, clausole, ecc....) ma, nella sostanza, hanno natura giuridica omogenea e attribuiscono i medesimi diritti patrimoniali e/o amministrativi, seppur in misura diversa. In questo senso i diritti pluriennali dovrebbero essere intesi come diritti che attribuiscono alla controparte prestazioni di natura equivalente visto e considerato che l'attività di cui si effettua o si effettuerà la valutazione è il diritto in sé e non il calciatore inteso come persona⁴³.

I calciatori sono geneticamente e fisicamente eterogenei, ma tra essi risulta riscontrabile un'omogeneità funzionale connessa alla natura della prestazione e non una fungibilità intesa come perfetta sostituibilità in termini squisitamente economici.

L'omogeneità funzionale risulta essere la soluzione definitiva per alcuni motivi che sono alla base dell'attività gestionale di una società calcistica: ogni anno la rosa è allestita da allenatore e direttore sportivo sulla base delle caratteristiche dei calciatori e sull'adattabilità degli stessi al modulo di gioco e agli schemi tipici, acquisendo atleti scelti fra diverse alternative; in ciascuna squadra i ruoli sono ben definiti, quello ricoperto da un soggetto con determinate caratteristiche è il medesimo e la funzione che egli svolge è la stessa (un difensore è un difensore dappertutto, anche se ha abilità differenti).

La proposta di alternative diverse da parte dell'allenatore o la valutazione di profili diversi da parte della dirigenza sono sicuramente sintomo della sostituibilità esistente fra le prestazioni dei calciatori che, però, risultano comunque uniche per le caratteristiche intrinseche di ogni atleta.

Le condizioni dell'esistenza e della reperibilità di compratori e venditori non vengono messe in dubbio nonostante il calciomercato sia svolgibile ufficialmente solo in determinati periodi dell'anno (per la stagione 2018/2019 la sessione estiva è durata dal 1° luglio al 17 agosto 2018 e quella invernale dal 3 al 31 gennaio 2019). Nonostante esista tale delimitazione in sessioni non è escluso che le società possano accordarsi preliminarmente e ciò è più che verificabile nel calcio di oggi in cui si è sempre alla ricerca di "colpi" da piazzare prima dell'inizio ufficiale delle sessioni. In questo

⁴² M. Mancin, *op. cit.*, p. 269

⁴³ A. Dello Strologo, D. Celenza, *L'esposizione in bilancio dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori professionisti nel paradigma IAS/IFRS*, Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, ESI, Roma 2008, n. 2

campo eccellono le cosiddette “grandi” del nostro calcio ed è doveroso citare gli accordi preliminari raggiunti dall’Inter con il calciatore Diego Godin dell’Atletico o quelli della Juventus con Aaron Ramsey dell’Arsenal. Buona parte della dottrina è concorde sul riconoscimento della reperibilità di compratori e venditori perché il calciomercato, visto che la presenza di compratori e venditori, tempi e modalità di scambio sono assicurati da appositi regolamenti e in particolare la presenza dei detti operatori è assicurata dall’esistenza delle strutture tipiche di un mercato aperto e regolamentato, rinvenibili soprattutto nei luoghi fisici dove avviene l’incontro di domanda ed offerta durante le sessioni (la sede storica è stata l’AtaHotel Executive di Milano), è considerato a tutti gli effetti un mercato⁴⁴.

Il mercato porta con sé la continuità degli scambi ed essa è riscontrabile anche per quelli dei diritti alle prestazioni dei calciatori dato che la sua valutazione deve avvenire nei momenti in cui essi possono essere effettuati e la circoscrizione a determinati periodi dell’anno, come già detto, non rappresenta un ostacolo⁴⁵.

La questione dei prezzi disponibili al pubblico sembra più complicata e richiede una più attenta analisi perché, di fatto, questi risultano disponibili solo agli attori dello scambio e alla stampa specializzata e solo dopo un’eventuale pubblicazione o un comunicato o conferenza stampa da parte di uno dei club coinvolti nello scambio vengono ad assumere la pubblicità richiesta dallo IAS 38.

Non dello stesso avviso risulta essere la tesi per la quale il “calciomercato”, visti i tempi prestabiliti di svolgimento, nei fatti rende conoscibili i prezzi e i criteri che concorrono a formarli. Ciò è desumibile dalla costante informazione sportiva che tramite quotidiani, internet e trasmissioni televisive specializzate che gli operatori di mercato e il pubblico più in generale risultano avere a disposizione.

Il problema della pubblicità dei prezzi non sussiste per le società quotate in borsa per le quali la Consob ha previsto un particolare regime di pubblicazione nella Raccomandazione n. DEM/2080535/2002 poi integrata con la n. DEM/10081191/2010. Nei due documenti l’ente invita a non pubblicare informazioni su trattative in corso e non ancora definite per evitare di minare il regolare funzionamento del mercato e sollecita le società a porre più attenzione alla gestione complessiva dei calciatori, invitando a porre particolare attenzione alle dinamiche delle cessioni e degli acquisti per evitare che vengano diffuse informazioni prima della completa definizione dell’operazione in questione. Solo al termine dell’operazione la società dovrà impegnarsi a stilare e rendere pubblico un comunicato “idoneo a consentire una compiuta valutazione degli elementi essenziali della fattispecie in questione, quali il prezzo di acquisto o vendita, i compensi stabiliti per i calciatori acquistati ove rilevanti rispetto alla struttura dei costi”.

⁴⁴ A. Dello Strologo, D. Celenza, *op. cit.*

⁴⁵ M. Mancin, *op. cit.*, p. 275

In conclusione, la dottrina risulta concorde sul rispetto della condizione dei compratori e venditori mentre esistono due differenti correnti di pensiero per quel che riguarda l'omogeneità dei beni scambiati e la disponibilità al pubblico del prezzo.

La soluzione migliore potrebbe essere quella che contempla un'interpretazione estensiva e meno rigida delle condizioni imposte dallo IAS 38 per arrivare alla considerazione del "calciomercato" come mercato attivo e permettere l'utilizzo del metodo della rideterminazione del valore.

L'omogeneità, anche se solo funzionale, risulta essere rispettata e l'elevata presenza di siti internet (<https://www.transfermarkt.it/>, <https://www.tuttomercatoweb.com/> ne sono esempi rilevanti), programmi televisivi e quotidiani specializzati comporta un flusso di notizie costantemente aggiornato sui prezzi dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive e, inoltre, le società quotate sono obbligate alla pubblicazione di tali prezzi, anche se non in listini ufficiali.

Il modello del *fair value*, non applicabile ai marchi, risulta fruibile per i diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori in primis perché il volume delle transazioni è più elevato e in secundis perché spesso essi sono oggetti di vere e proprie aste.

Come detto precedentemente l'utilizzo del *fair value* comporta la necessità di effettuare le rilevazioni con regolarità per evitare che al termine dell'esercizio vi sia un eccessivo divario fra il valore equo e il suo corrispondente in contabilità. Se il *fair value* si discosta eccessivamente dal valore contabile è richiesta un'ulteriore rivalutazione che, come tutte quelle che intervengono nel corso della vita dell'immobilizzazione, sono da iscrivere in un'apposita riserva del patrimonio netto detta "riserva di rivalutazione".

Se la rivalutazione dovesse intervenire dopo una svalutazione imputata a conto economico anche la prima dovrà essere transitare in detto prospetto. Se il valore contabile è diminuito a seguito dell'applicazione del modello della rideterminazione del valore, la diminuzione deve essere iscritta a conto economico a meno che non segua una precedente rivalutazione, in questo caso dovrà prima essere stornata la riserva esistente e iscrivere, poi, il residuo tra i costi.

Anche per i principi contabili internazionali è possibile la capitalizzazione di oneri accessori di diretta imputazione, eccezion fatta per le spese generali ed amministrative. Lo IAS 38 prevede che in caso di differimento del pagamento oltre i normali termini di credito, il prezzo non possa interamente essere considerato come costo pluriennale ma che si possa iscrivere in bilancio solo quello pagato. La differenza risultante da tale operazione potrà essere contabilizzata come onere finanziario da imputare lungo tutta la durata del credito.

L'iscrizione in bilancio avviene al netto di eventuali ammortamenti e riduzioni di valore intervenute. La quota di ammortamento annuale va calcolata come secondo le Raccomandazioni contabili, facendo riferimento alla durata del contratto stipulato. I metodi di ammortamento contemplati, però,

sono diversi rispetto a quelli previsti dalle Raccomandazioni e tengono in considerazione le modalità con cui i benefici economici verranno ceduti. È possibile la redazione di un piano d'ammortamento che utilizzi i metodi crescente, decrescente e costante. Quest'ultimo resta sempre la regola da applicare qualora non sia possibile determinare attendibilmente le modalità con cui i benefici economici si manifesteranno.

Come previsto dallo IAS 36 “l'entità deve valutare a ogni data di riferimento del bilancio se esiste qualche indicazione che dimostri che un'attività possa aver subito una perdita durevole di valore. Se esiste una qualsiasi indicazione di ciò, l'impresa deve stimare il valore recuperabile dell'attività”⁴⁶. Il processo di svalutazione, però, non è lo stesso previsto dai principi contabili nazionali perché segue il modello dell'*impairment test*, lo stesso utilizzato per l'ammortamento, non soggetto ad ammortamento secondo i principi contabili internazionali. Il processo è basato sul confronto del valore recuperabile e del valore contabile. Ancora una volta il valore recuperabile è definito come il maggiore tra il *fair value* e il valore d'uso con le stesse definizioni dei principi contabili nazionali.

Per l'*impairment test* bisogna valutare se ciascun diritto pluriennale può essere considerato come una *cash generating unit* (unità generatrice di flussi di cassa), cioè come il più piccolo nucleo che genera flussi di cassa in entrata che possono essere considerati indipendenti dai flussi finanziari generati da altri diritti pluriennali. Visto lo stretto rapporto che esiste tra il valore di un singolo diritto e quello del parco calciatori in generale risulta molto complicato tentare di distinguere le unità generatrici di flussi di cassa in una società calcistica.

Le società calcistiche italiane obbligate alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali (Juventus Football Club spa, AS Roma spa e SS Lazio spa) non hanno optato per l'utilizzo del metodo della rideterminazione del valore e il loro attivo costituito dai diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori risultano essere iscritte al costo storico e sono soggette ad ammortamento.

Il criterio del costo storico risulta essere preferito anche dalla UEFA. Il punto 14.4.6 del “Manuale delle Licenze UEFA”, edizione 2015, pubblicato con il Comunicato FIGC n. 213/A del 30 novembre 2015, prevede che i diritti pluriennali debbano essere iscritti al costo storico e sottoposti ad *impairment test*. Qualora il valore risulti notevolmente inferiore a quello iscritto in bilancio, in esso dovrà essere indicato tale minor valore e l'importo della svalutazione dovrà essere iscritto nel conto economico.

Il Manuale predilige la valutazione sulla base del costo storico per l'iscrizione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, prevedendo che essi non possono essere rivalutati e che non possano comprendere i calciatori provenienti dal vivaio.

⁴⁶ IAS 36 *Riduzioni per perdite di valore*

Non è esclusa l'applicazione del modello basato sul *fair value*, ma nel caso in cui la società optasse per questo metodo dovrebbe predisporre prospetti di bilancio aggiuntivi rielaborati sulla base del costo storico e corredati di una nota esplicativa della riconciliazione dei valori.

III. CASI CONCRETI DI TRATTAMENTO CONTABILE: BILANCI E PLUSVALENZE

III.1. Il bilancio della Juventus FC spa

Per ricondurre l'analisi alla concreta ed effettiva valutazione operata dalle società in sede di redazione del bilancio risulta utile riportare i dati empirici derivanti dai documenti di bilancio. È stato preso in considerazione il bilancio della Juventus FC spa, già analizzato nei precedenti capitoli, perché maggiormente rispondente alle logiche di business insite nell'evoluzione del mondo del calcio. La società bianconera redige il bilancio seguendo i principi contabili internazionali e nel corso dell'esercizio chiuso al 2018, corrispondente alla stagione sportiva 2017/2018 ha chiuso con una perdita pari ad € 19.228.819, peggiorando il risultato di esercizio della precedente stagione di € 61.796.743.

Nella sezione relativa ai principi contabili è possibile leggere che: “Il bilancio d'esercizio di Juventus è predisposto sulla base del principio del costo storico, salvo nei casi specificatamente descritti nelle note seguenti, per i quali è stato applicato il valore equo (fair value), nonché sul presupposto della continuità aziendale”.⁴⁷ Tale previsione è perfettamente aderente a quanto previsto dai principi IAS/IFRS che contemplano il costo storico come costo di prima iscrizione e il fair value come metodo di rideterminazione del valore, quanto richiesto da particolari circostanze.

La Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2018 evidenzia una campagna trasferimenti che ha comportato un aumento del capitale investito di € 136,8 milioni, derivanti da acquisizioni ed incrementi per 157,9 milioni e cessioni per 21,1 (valore netto contabile dei diritti ceduti). Le plusvalenze nette generate da tali operazioni ammontano a € 93,8 milioni. Nonostante tale elevato valore, le plusvalenze risultano essere inferiori di un ammontare pari a € 46,4 milioni rispetto a quelle iscritte in conto economico nel 2017 e contribuiscono a far peggiorare i proventi da gestione di diritti alle prestazioni sportive dei calciatori (€ 151,2 milioni per il 2017 ed € 102,4 milioni per il 2018).

Al 30 giugno 2018 i diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori ammontano a € 330,8 milioni. L'incremento netto di € 28,9 milioni rispetto al dato di € 301,9 milioni al 30 giugno 2017 deriva da investimenti (€ +157,9 milioni), disinvestimenti netti (€ -21,1 milioni), ammortamenti dell'esercizio (€ -107,2 milioni) e svalutazioni dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive di calciatori (€ -0,7 milioni). Dopo tali informazioni risultano elencati i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di chiusura del bilancio, tra i più importanti vi sono sicuramente le operazioni di compravendita effettuate. La prima tabella riporta le acquisizioni a titolo definitivo tra le quali rientrano quelle di Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo, Bonucci e Can, ognuno rientrante in una casistica particolare e

⁴⁷ Relazione Finanziaria annuale della Juventus Football Club spa al 30.06.2018, p. 51

rispondente ai criteri dettati dalla Raccomandazione Contabile n. 1. Si citano, a titolo di esempio, l'acquisto di Ronaldo, il cui valore di iscrizione comprende il contributo di solidarietà richiesto dal Regolamento FIFA e gli oneri accessori e quello di Emre Can, acquistato a "parametro zero" perché svincolato e il cui valore di iscrizione è pari a zero vista la non corresponsione di un corrispettivo per l'acquisizione. Tutti i dati sono riportati nella tabella seguente⁴⁸.

Calciatore	Società controparte	Prezzo	Valore diritto IFRS (oneri e premi inclusi)	Anni contratto
Acquisizioni definitive				
Bonucci Leonardo	AC Milan	35.000	34.746	5
Can Emre	Liverpool FC	- (a)	15.861	4
Cavaco Canelo Joao Pedro	Valencia Club de Futbol	40.440	39.694	5
Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo	Real Madrid Club de Futbol	100.000	115.447 (b)	4
Favilli Andrea	Ascoli Picchio FC	7.500 (c)	7.403	5
Magnani Giangiacomo	AC Perugia Calcio	5.000	4.876	5
Perin Mattia	Genoa Cricket and FC	12.000 (d)	12.003	4
Spinazzola Leonardo	Atalanta B.C.	3.500	3.413	4
Altri investimenti/incrementi (e)			11.714	
Totale investimenti			245.157	

(a) Calciatore a fine contratto. Il valore del diritto comprende gli oneri accessori.

(b) Comprende il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e gli oneri accessori.

(c) Il valore di acquisto potrà incrementarsi di massimi € 1,25 milioni al maturare di determinate condizioni entro il 30 giugno 2021.

(d) Il valore di acquisto potrà incrementarsi di massimi € 3 milioni al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale.

(e) Includono la capitalizzazione di premi legati ai risultati sportivi riconosciuti alle società cedenti su calciatori acquistati nelle precedenti Campagne Trasferimenti.

Sono poi riportate le operazioni di cessione. Esse sono divise fra cessioni a titolo definitivo e cessioni a titolo temporaneo e i prospetti risultano molto dettagliati in merito all'analisi riferita al tipo di contratto stipulato con la società cessionaria. Per alcuni calciatori (Magnani, Mandragora e Tello), infatti, la Juventus si è riservata la possibilità di esercitare il diritto di opzione al termine della stagione sportiva 2019/2020 per i primi due e di quella 2018/2019 per il terzo. Per i diritti ceduti a titolo temporaneo è, invece, previsto il corrispettivo da pagare per l'esercizio del diritto di riscatto da parte della cessionaria e, per alcuni giocatori, anche il valore del diritto di controposizione a favore di Juventus.

L'analisi delle plusvalenze realizzate è condotta facendo riferimento al prezzo attualizzato e non tenendo in considerazione il prezzo pattuito. La tabella alla pagina successiva riporta tali dati⁴⁹.

⁴⁸ Relazione Finanziaria annuale della Juventus Football Club spa al 30.06.2018, p. 33

⁴⁹ Relazione Finanziaria annuale della Juventus Football Club spa al 30.06.2018, p. 34

Calciatore	Società controparte	Prezzo	Prezzo attualizzato	Valore netto contabile	Contributo di solidarietà	Plusv. (minusv.)
Cessioni definitive						
Caldara Mattia	AC Milan	35.000	34.546	12.964	-	21.582
Magnani Giangiacomo	US Sassuolo Calcio	5.000	4.901	4.876	-	-(a)
Mandragora Rolando	Udinese Calcio	20.000	18.987	5.325	-	13.662 (b)
Tello Munoz Andres Felipe	Benevento Calcio	2.500	2.439	545	-	-(c)
Altri disinvestimenti			1.016	632	9	375
Totale disinvestimenti (netti)			61.889	24.342	9	35.619

(a) Il contratto prevede, inoltre, la facoltà per Juventus di esercitare, al termine della stagione sportiva 2019/2020, il diritto di opzione per riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del medesimo calciatore a fronte di un corrispettivo di € 12 milioni, pagabili in tre esercizi.

(b) Il contratto prevede, inoltre, la facoltà per Juventus di esercitare, al termine della stagione sportiva 2019/2020, il diritto di opzione per riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del medesimo calciatore a fronte di un corrispettivo di € 26 milioni, pagabili in due esercizi. Nel caso in cui l'Udinese Calcio trasferisse le prestazioni sportive del calciatore a titolo definitivo ad un altro club prima della scadenza di tale diritto d'opzione, la stessa dovrà riconoscere a Juventus un corrispettivo di € 200 mila ed un premio pari al 50% dell'eventuale differenza positiva tra il valore della cessione ed i € 20 milioni.

(c) Il contratto prevede, inoltre, la facoltà per Juventus di esercitare, al termine della stagione sportiva 2018/2019, il diritto di opzione per riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del medesimo calciatore a fronte di un corrispettivo di € 8 milioni pagabili in tre esercizi.

importi in migliaia di Euro

Calciatore	Società controparte	Provento/ (onere)	Valore di riscatto in caso di esercizio del diritto opzione	Diritto di controposizione a favore di Juventus
Cessioni temporanee				
Audero Mulyadi Emil	US Sampdoria S.p.A.	1.000	14.000	6.000
Cerri Alberto	Cagliari Calcio S.p.A.	1.000	9.000	n.a.
Favilli Andrea	Genoa Cricket and FC S.p.A.	5.000	7.000	17.000
Higuain Gonzalo Gerardo	AC Milan S.p.A.	18.000	36.000	n.a.
Pjaca Marko	ACF Fiorentina S.p.A.	2.000	20.000	6.000
Altri		30		

La voce “Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori” è iscritta per un ammontare pari ad € 330.827.660 e rispetto al 30 giugno 2017 ha subito una variazione pari ad € 28.867.583.

importi in Euro	Nota	30/06/2018	30/06/2017	Variazioni
Attività non correnti				
Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, netti	8	330.827.660	301.960.077	28.867.583

Non essendo la sola pubblicazione dell'ammontare utile ai fini della chiarezza, della veridicità e della correttezza, nelle note illustrative sono riportati i principi a cui si è fatto riferimento per l'attribuzione di valore. Il testo che fornisce delucidazioni su tali diritti ed esplica i criteri utilizzati per la loro valutazione è il seguente: “Trattasi di immobilizzazioni immateriali a vita utile definita di durata pari ai contratti di prestazione sportiva sottoscritti con i calciatori. I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori sono iscritti al costo, comprensivo degli eventuali oneri accessori ed eventualmente attualizzato per tener conto di pagamenti dilazionati in più esercizi. Con riferimento alle modalità di contabilizzazione dei compensi per i servizi resi alla Società da terzi abilitati (agenti FIFA), in ossequio alle norme di settore, nell'ambito delle operazioni di acquisizione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, si precisa che: in assenza di condizioni sospensive (ad esempio la permanenza del calciatore quale tesserato della Società) sono capitalizzati in quanto costituiscono

oneri accessori all'acquisizione definitiva del diritto pluriennale; sono invece contabilizzati di volta in volta a conto economico se condizionati alla permanenza del calciatore quale tesserato della Società o riferiti a servizi resi per l'acquisizione temporanea o per la cessione (definitiva o temporanea) del diritto. I compensi per i servizi resi in occasione del rinnovo del contratto di prestazione sportiva sono capitalizzati solo qualora non siano condizionati alla permanenza del calciatore quale tesserato della Società. Nell'ambito delle valutazioni in merito alla continuità aziendale, gli Amministratori tengono conto anche di tutti gli eventuali effetti finanziari futuri che potrebbero derivare dal verificarsi delle condizioni cui sono sottoposti tali compensi. I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori sono ammortizzati a quote costanti in base alla durata dei contratti stipulati dalla Società con i singoli calciatori professionisti. Il piano di ammortamento originario può subire un prolungamento a seguito dell'eventuale rinnovo anticipato del contratto, a partire dalla stagione di decorrenza del rinnovo stesso. Per i calciatori tesserati come "giovani di serie" l'ammortamento del costo avviene in cinque anni per quote costanti. I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori sono contabilizzati al momento in cui sono trasferiti tutti i rischi ed i benefici relativi al diritto acquisito. In presenza di indicatori di perdita di valore dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori (ad esempio, infortuni di particolare rilevanza o significative minusvalenze derivanti da cessioni effettuate successivamente alla chiusura del bilancio, nonché condizioni di mercato e contrattuali che di fatto impediscano le cessioni di calciatori non più compatibili con il progetto tecnico) viene effettuata la svalutazione (impairment) del valore di carico residuo⁵⁰.

Come imposto dalla Raccomandazione Contabile già citata, però, devono essere predisposti tanti mastri quanti sono i calciatori di cui sono stati acquistati i diritti e questo comporta la necessità di effettuare un'analisi di maggior dettaglio. La nota n. 8, riportata anche nello stato patrimoniale, fornisce le tabelle relative alle operazioni intervenute nel corso dell'esercizio e per ogni calciatore fornisce un dettaglio su costo storico d'acquisto, fondo ammortamento, valore residuo, durata del contratto e data di scadenza del medesimo.

<i>Importi in migliaia di Euro</i>	Costo storico al 30/06/18	Fondo ammortamento e svalutazioni al 30/06/18	Valore di carico residuo al 30/06/18
Prima Squadra	502.187	236.843	265.344
Altri professionisti	117.663	53.570	64.093
Giovani di serie	2.745	1.354	1.391
Calciatrici	16	16	-
Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, netti	622.611	291.783	330.828

⁵⁰ Relazione Finanziaria annuale della Juventus Football Club spa al 30.06.2018, pp. 51-52

Importi in migliaia di Euro	Società controparte	Prezzo	Valore diritto IFRS (oneri e premi inclusi)	Anni contratto
Nome del calciatore				
Acquisizioni definitive				
Bernardeschi Federico	ACF Fiorentina	40.000 (a)	39.411	5
Costa De Souza Douglas	F.C. Bayern Munchen	40.000 (b)	44.616	4
De Sciglio Mattia	AC Milan	12.000 (c)	12.141	5
Del Fabro Dario	Cagliari Calcio	4.500	4.402	5
Di Pardo Alessandro	Spal 2013	2.100 (d)	2.033	5
Matuidi Blaise	Paris Saint Germain	22.500 (e)	22.926	3
Mancuso Leonardo	Delfino Pescara 1936	2.000	1.957	4
Szczesny Wojciech	The Arsenal Football Club	12.000 (f)	14.056	4
Altri investimenti/incrementi (g)			16.364	
Totale investimenti			157.906	

- (a) Il valore di acquisto potrà incrementarsi di una quota pari al 10% del prezzo di un futuro trasferimento del calciatore, fino ad un massimo di € 5.000 migliaia.
(b) Il valore di acquisto potrà incrementarsi di massimi € 1.000 migliaia al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale.
(c) Il valore di acquisto potrà incrementarsi di massimi € 500 migliaia al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale.
(d) Il valore di acquisto si potrà incrementare di massimi € 1.150 migliaia al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale.
(e) Il valore include il premio di 2.500 migliaia capitalizzato nel corso del secondo semestre dell'esercizio 2017/2018 a fronte del raggiungimento di determinate condizioni. Inoltre, il valore di acquisto potrà incrementarsi di ulteriori massimi € 5.000 migliaia in funzione del numero di partite ufficiali che il calciatore disputerà nel corso della durata contrattuale.
(f) Il valore di acquisto potrà incrementarsi di € 3.054 migliaia al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale.
(g) Include la capitalizzazione di premi legati al raggiungimento di determinate condizioni riconosciuti alle società cedenti su calciatori acquistati nelle precedenti campagne trasferimenti.

Importi in migliaia di Euro	Società controparte	Prezzo	Prezzo attualizzato	Valore netto contabile	Contributo di solidarietà	Plusv. (mlnuscv.)
Nome del calciatore						
Cessioni definitive						
Bonucci Leonardo	AC Milan	42.000	40.744	2.496	-	38.248
Bunino Cristian	Delfino Pescara 1936	1.650	1.615	647	-	968
Caligara Fabrizio	Cagliari Calcio	2.000	1.935	-	-	1.935
Cassata Francesco	US Sassuolo Calcio	7.000	6.704	400	-	6.304
Donis Anastasios	VFB Stuttgart 1893	4.000	3.913	58	95	3.760
Ganz Simone	Delfino Pescara 1936	1.500	1.455	150	-	1.305
Kanoute Elimane Franck	Delfino Pescara 1936	2.200	2.167	-	-	2.167
Leali Nicola	AC Perugia Calcio	2.500	2.407	1.260	-	1.147
Lemina Mario Renè Junior	Southampton FC	17.000 (a)	16.711	7.636	332	8.743
Lirola Kosok Pol Mikel	U.S. Sassuolo Calcio	7.000	6.768	270	-	6.498
Mattiello Federico	Atalanta BC	5.000 (b)	4.895	780	-	4.115
Murara Neto Norberto	Valencia Club de Futbol	6.000 (c)	5.726	970	286	4.470
Rincon Hernandez Tomas Eduardo	Torino F.C.	6.000	5.777	5.777 (d)	-	-
Romagna Filippo	Cagliari Calcio	7.600	7.378	16	-	7.362
Tripaldelli Alessandro	U.S. Sassuolo Calcio	1.500	1.451	2	-	1.449
Vitale Mattia	Spal 2013	2.000 (e)	1.933	1	-	1.932
Altri disinvestimenti			4.056	621	17	3.418
Totale disinvestimenti (netti)			115.635	21.084	730	93.821

- (a) Il valore di cessione potrà incrementarsi di massimi € 3.000 migliaia, di cui € 250 migliaia già maturati nell'esercizio 2017/2018, al verificarsi di determinate condizioni sportive nel corso della durata contrattuale.
(b) Il valore di cessione include l'importo di € 2.500 relativi al premio di rendimento già maturato.
(c) Il valore di cessione potrà incrementarsi fino ad un massimo di € 1.000 migliaia, già maturato nell'esercizio 2017/2018, al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale.
(d) Il valore di carico al 31 dicembre 2017 è stato adeguato al valore di riscatto del calciatore a seguito della maturazione delle condizioni che hanno determinato l'esercizio obbligatorio dell'opzione per l'acquisizione a titolo definitivo da parte del Torino F.C.
(e) Il valore di cessione potrà incrementarsi di ulteriori € 1.000 migliaia al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale.

La prima delle tre tabelle precedenti fa riferimento a tutti i comparti sportivi della società (prima squadra, altri professionisti, giovani di serie e calciatrici) ed evidenzia le variazioni intervenute a seguito del calcolo degli ammortamenti. Le due successive, invece, analizzano puntualmente le operazioni di cessione e di vendita. Le seconde sono rappresentate con lo stesso metodo di quelle effettuate dopo la data di chiusura del bilancio e forniscono un dettaglio dell'ammontare delle plusvalenze citato in apertura di capitolo.

Analizzate le variazioni intervenute è possibile riportare la tabella relativa ai calciatori della prima squadra⁵¹.

Importi in migliaia di Euro	Costo storico al 30/06/2018	Fondo ammortamento e svalutazioni al 30/06/2018	Valore di carico residuo 30/06/2018	Durata contratto	Scadenza contratto
Nome del calciatore					
Asamoah Kwadwo	17.136	17.136	-	5 anni	30/06/18
Barzagli Andrea	711	711	-	1 anno	30/06/19 (a)
Bentancur Colman Rodrigo	12.012	2.402	9.610	5 anni	30/06/22
Bernardeschi Federico	39.411	7.882	31.529	5 anni	30/06/22
Buffon Gianluigi	52.884	52.884	-	2 anni	30/06/18
Chiellini Giorgio	7.730	7.730	-	2 anni	30/06/20 (a)
Costa de Souza Douglas	44.616	731	43.885	5 anni	30/06/22
Cuadrado Bello Juan Guillermo	19.940	7.121	12.819	4 anni	30/06/20
De Sciglio Mattia	12.141	2.428	9.713	5 anni	30/06/22
Dybala Paulo Exequiel	41.439	19.232	22.207	5 anni	30/06/22
El Mouttaqui Medhi (Benatia)	16.720	6.058	10.662	4 anni	30/06/20
Higuain Gonzalo Gerardo	91.296	36.518	54.778	5 anni	30/06/21
Khedira Sami	1.300	975	325	4 anni	30/06/19
Lichtsteiner Stephan	9.932	9.932	-	2 anni	30/06/18
Lobo Silva Alex Sandro	26.275	15.765	10.510	5 anni	30/06/20
Mandzukic Mario	23.396	15.313	8.083	3 anni	30/06/20
Marchisio Claudio	175	170	5	5 anni	30/06/20
Matuidi Blaise	22.926	7.642	15.284	3 anni	30/06/20
Pinsoglio Carlo	806	806	-	2 anni	30/06/19
Pjanic Miralem	32.778	13.112	19.666	5 anni	30/06/21
Rugani Daniele	3.905	2.461	1.444	5 anni	30/06/21
Sturaro Stefano	10.602	6.320	4.282	5 anni	30/06/21
Szczesny Wojciech	14.056	3.514	10.542	4 anni	30/06/21
Prima Squadra	502.187	236.843	265.344		

(a) Contratti sottoscritti nel mese di giugno 2018 con decorrenza 1° luglio 2018.

Come prescritto dalla Raccomandazione contabile n. 1 è possibile capitalizzare gli oneri accessori connessi al valore d'acquisto del calciatore e nelle operazioni in cui la Juventus si è avvalsa di

⁵¹ Relazione Finanziaria annuale della Juventus Football Club spa al 30.06.2018, pp. 63-66

intermediari, procuratori o altri mediatori i costi sostenuti per il servizio prestato dagli stessi è stato capitalizzato. Nelle note esplicative è riportata una tabella ad hoc⁵²:

Calciatore	Oneri accessori relativi ad agenti FIFA	
	Capitalizzati nell'esercizio 2017/2018	Valore di carico residuo al 30/06/2018
Andersson Mattias Erik	-	17
Audero Mulyadi Emil	-	1
Bentancur Colman Rodrigo	100	866
Bernardeschi Federico	600	480
Cerri Alberto	-	758
Costa De Souza Douglas	5.297	5.210
Del Sole Ferdinando	104	83
De Sciglio Mattia	500	400
Dybala Paulo Exequiel	-	1.939
Garcia Tena Pol	-	1
Higuain Gonzalo Gerardo	-	1.830
Kameraj Cendrim	50	33
Kastanos Grigoris	-	19
Khedira Sami	-	325
Lobo Silva Alex Sandro	-	400
Mandragora Rolando	-	313
Mandzukic Mario	-	814
Marrone Luca	-	4
Matuidi Blaise	800	533
Orsolini Riccardo	-	285
Pjaca Marco	-	3.240
Pjanic Miralem	-	1.169
Szczesny Wojciech	2.000	1.500
Tello Munoz Andres Felipe	25	83
Oneri accessori relativi ad agenti FIFA	9.476	20.303

La relazione di revisione presentata da Ernst & Young certifica la bontà del bilancio e, di conseguenza, la valutazione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, nei limiti di quanto analizzato dalla società di revisione, può essere giudicata veritiera e basata su criteri oggettivi. I revisori, infatti, hanno provveduto a verificare i contratti di acquisto/cessione e le relative scritture contabili, gli ammortamenti dell'esercizio sulla base della durata contrattuale, l'esistenza di eventuali indicatori di perdita di valore e l'adeguatezza dell'informativa fornita nelle note illustrative del bilancio facenti riferimento a tale valutazione⁵³.

⁵² Relazione Finanziaria annuale della Juventus Football Club spa al 30.06.2018, p. 67

⁵³ Relazione Finanziaria annuale della Juventus Football Club spa al 30.06.2018, p. 112

III.2. Cessioni e plusvalenze: giurisprudenza del Tribunale Federale Nazionale

La cessione e l'acquisizione di prestazioni pluriennali rientrano tra le attività tipiche di una società calcistica e, come accade per le normali società commerciali, esse costituiscono una larga percentuale del risultato d'esercizio e del risultato sportivo. Come già esposto, la mancanza di una gestione economico-finanziaria-patrimoniale solida comporta non solo la non attinenza ai dettami propri dell'ordinamento federale ed internazionale relativi alla partecipazione alle competizioni, ma esclude anche il raggiungimento di risultati sportivi vista l'impossibilità di competere con le altre squadre, più forti economicamente e che, nella maggior parte dei casi, riflettono tale forza anche sul campo.


Le plusvalenze e le minusvalenze, due attività tipiche dell'attività gestionale di una società di calcio, sono imputate a conto economico nella sezione ordinaria, costituiscono una parte importante del risultato d'esercizio di una società e per via dell'impossibile determinazione oggettiva del loro ammontare sono spesso oggetto di contestazione da parte degli organi di controllo, come si vedrà in seguito.

Per dare un'idea dell'importanza delle transazioni economiche relative alle cessioni e agli acquisti effettuati nell'universo calcistico europeo e, in particolare, in quello nostrano e per comprendere l'effetto economico dell'iscrizione o meno a bilancio di plusvalenze e minusvalenze risulta utile analizzare alcuni numeri relativi alle ultime sessioni di "calciomercato".

La FIGC provvede, tramite il suo Centro Studi, Sviluppo ed Iniziative Speciali e in collaborazione con l'Agenzia di Ricerche e Legislazione (AREL) e la società di consulenza PricewaterhouseCoopers (PWC), a pubblicare ogni anno il cosiddetto "ReportCalcio", un volume che offre ogni anno un vero e proprio censimento statistico di tutta la struttura della Figc (dati su club, squadre e tesserati) contenente il profilo delle Squadre Nazionali (risultati sportivi, audience cumulata in tv ed esposizione degli sponsor); l'approfondimento della dimensione del calcio dilettantistico e giovanile; l'analisi economico-finanziaria del calcio professionistico e del relativo gettito fiscale previdenziale generato; i modelli di governance; il rapporto sugli stadi italiani ed il numero di spettatori; un benchmark internazionale con i dati economici dei principali campionati continentali. Dall'ultimo report pubblicato, quello del 2018, facente riferimento alla stagione sportiva 2016-2017 si evince che: "il valore della produzione cresce del 17,2%, quasi il doppio di quanto era cresciuto la stagione precedente. Il risultato netto resta negativo, ma in miglioramento del 58,1% da 372 a 156 milioni. La gestione operativa dei club fa registrare un Ebitda pari a 734 milioni. Tali risultati vanno analizzati alla luce del fatto che la svolta è stata garantita da un incremento del 71,4% delle plusvalenze generate dalla compravendita dei calciatori, salite a un totale di 749 milioni rispetto ai 437 della

stagione precedente e in gran parte appannaggio dei club di maggiori dimensioni»⁵⁴. Le plusvalenze qui citate vengono poi descritte, in maniera più analitica e con l'utilizzo di grafici alla pagina 79.

Serie A: ricavi da plusvalenze



Una delle informazioni più rilevanti è rappresentata dalla sparizione nel grafico della stagione 2016/2017 della voce relativa agli oneri da compartecipazione, istituito, che, come già detto, è stato soppresso. Da un'analisi sommaria si evince che i ricavi medi da plusvalenze, allo stato attuale e facendo riferimento ai dati pubblicati dal sito www.transfermarkt.it, risulterebbero utili all'acquisto del cartellino di attaccanti del calibro di Duvan Zapata e Arkadiusz Milik (rispettivamente dell'Atalanta e del Napoli) valutati 35 milioni⁵⁵, rispettivamente al secondo e al quinto posto della classifica marcatori della conclusa stagione 2018/2019⁵⁶ e, per tale ragione, sicuramente di ottimo livello. La media da sola non basta, però, a far comprendere l'effetto economico dell'iscrizione di una plusvalenza e risulta utile prendere in considerazione il bilancio di una delle società italiane quotate. A titolo di esempio è stata ancora una volta presa in considerazione la Juventus Football Club spa. Nella Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2016 l'ammontare delle plusvalenze totalizzate dal club bianconero è stato pari a € 139.815.000 ed è stato per lo più generato dalla cessione di Paul Pogba, rilevato dal Manchester United che per acquisire le prestazioni sportive del talento francese ha corrisposto un ammontare di € 105.000.000⁵⁷.

⁵⁴ https://www.figc.it/media/1128/report_calcio_2018_it.pdf, p. 25

⁵⁵ <https://www.transfermarkt.it/serie-a/marktwerte/wettbewerb/IT1>

⁵⁶ <http://www.legaseriea.it/it/serie-a/statistiche/Gol>

⁵⁷ http://www.juventus.com/media/native/investor-relations-docs/italiano/assemblee-precedenti/2017/Relazione%20finanziaria%20annuale%20al%2030%20giugno%202017_definitiva.pdf, p. 49

I numeri del nostro calcio si inquadrano in quelli ben più rilevanti prodotti dalle transazioni internazionali. Dall'ottobre 2010 la FIFA ha predisposto un sistema di tracciamento e di certificazione degli scambi internazionali denominato Transfer Matching System (TFS) che ha rilevato, fino al 2017 più di 78 mila operazioni per un volume d'affari di 22,6 miliardi di dollari. Nel solo 2016 i trasferimenti relativi a 12.464 atleti hanno generato flussi finanziari di 4,8 miliardi. In termini di spesa netta i club che hanno immesso nel mercato il maggior quantitativo di fondi sono stati quelli della Premier League, la prima divisione inglese. Dai dati che emergono essi hanno immesso all'incirca un miliardo, generato da entrate pari a 300 milioni e uscite di 1,3 miliardi. Grazie alla politica di espansione del settore calcistico promossa dal governo cinese i club del Regno di mezzo hanno immesso 440 milioni, derivanti da cessioni all'estero per 11 milioni e acquisti per 451, nel mercato internazionale piazzandosi al secondo posto in questa speciale classifica.

Le altre Federazioni che hanno speso più che incassato sono state nell'ordine: Germania (con un deficit di 217 milioni), Messico (-52 milioni), Italia (-22) e Arabia Saudita (-16 milioni). Nella "bilancia dei pagamenti" hanno guadagnato, invece, la Francia (246 milioni), il Portogallo (240 milioni) e il Brasile (178 milioni). Conti in positivo anche per altri paesi esportatori come Ucraina (111 milioni), Olanda (105 milioni), Argentina (90 milioni), Svizzera (73 milioni) e Russia (70 milioni). La Spagna ha incassato 554 milioni ma ne spesi 508⁵⁸.

I dati presi in esame fanno tutti riferimento alle sessioni di "calciomercato" della stagione 2016/2017 per assicurarne la comparabilità con quelli italiani.

Soffermarsi solo sulla spesa netta per le transazioni non risulta coerente con l'analisi della valutazione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive fino ad ora condotta ed è per tale ragione che un focus sulle transazioni fittizie e truffaldine poste in essere nella medesima sessione e in sessioni precedenti e successive da alcune società italiane risulta particolarmente utile ai fini della comprensione degli effetti dell'iscrizione fra le componenti positive di reddito di una o più plusvalenze. Nell'ambito di una cessione che genera tale ricavo risulta quest'ultimo certamente non oggettivamente quantificabile ed è proprio l'inesistenza di tale oggettività il movente del compimento delle indagini da parte della Procura Federale.

Le società in questione sono: il Parma FC spa e l'AC Chievo Verona srl che, a più riprese, si sono rese protagoniste di operazioni di mercato che hanno portato alla redazione di documenti di bilancio non rispondenti ai principi di veridicità, chiarezza e correttezza e che, per tale ragione, non avrebbero dovuto ottenere l'iscrizione al campionato della stagione in cui le operazioni sono state realizzate.

Il Tribunale Federale Nazionale sembra essersi pronunciato similmente per le due fattispecie in questione, ponendo sempre all'attenzione della Procura e degli interessati che l'impossibile

⁵⁸ <https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-01-27/calciomercato-48-miliardi-220626.shtml?uuid=AEaQDdJ>

determinazione del valore oggettivo del diritto alla prestazione del calciatore risulti un ostacolo all'irrogazione di pesanti sanzioni.

III.2.i. Il caso Parma Fc spa

Con il procedimento n. 634 pf 14-15, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 18 gennaio 2016 al n. 638 pf 15-16, la stessa accertava violazioni disciplinari relative alle operazioni di trasferimento dei diritti pluriennali effettuate dalla società Parma Fc spa che scambiava calciatori con diverse altre società. Questi i trasferimenti finiti sotto la lente della Procura: Obi - Yao Guy – Crisetig – Melli – Galimberti (Parma – Internazionale); Yao Guy – Crisetig – Belfodil (Parma – Internazionale); Davighi – Casarini (Parma – Novara); Galli – Portini (Parma – Padova); Mandorlini – Pedrinelli (Parma – Brescia); Palumbo – Fabbri (Parma – Cesena); Storani – Gragnoli (Parma – Ascoli); Tamasi – Di Gennaro (Parma – Ascoli); Galuppo – Rossi (Parma – Siena); Malivojevic – Sandrini (Parma – Vicenza).

Come riportato dal fascicolo le società avrebbero “posto in essere un serie di operazioni di trasferimento di diritti alle prestazioni di calciatori adottando la modalità dello scambio contestuale così da contabilizzare ingenti plusvalenze ma evitando esborsi finanziari”.

Dopo aver esplicitato le condizioni di iscrivibilità in bilancio dei diritti alle prestazioni dei calciatori e dopo aver analizzato le situazioni che portano alla svalutazione (non reale ed effettivo utilizzo e non cessione di utilità sportiva e/o finanziaria) facendo riferimento anche alla Raccomandazione contabile n. 1, la Procura passa all'analisi delle plusvalenze. Esse derivano, come già detto, dalla differenza tra il valore contabile del diritto alla prestazione sportiva di un calciatore ed il prezzo realizzato al momento della cessione. Spesso questo prezzo viene volutamente “gonfiato” per ottenere due effetti positivi, uno nel bilancio della cedente e un altro in quello della cessionaria.

La cedente iscriverà un provento, seppur fittizio, che andrà ad incrementare il risultato d'esercizio ed il patrimonio netto dell'esercizio in cui avviene la cessione.

La cessionaria iscriverà nell'attivo del suo stato patrimoniale un ammontare inesistente che avrebbe l'obbligo di svalutare, ma che, invece, ammortizza per l'intero periodo di durata del contratto stipulato con il professionista.

La Procura sostiene inoltre che le operazioni effettuate siano state mosse da canoni estranei a quelli tecnico-sportivi ed utilizzate solo per alterare i valori di bilancio. A tal proposito fornisce un elenco di parametri che potrebbero rendere più oggettiva la quantificazione dell'effettivo vantaggio futuro che la società acquirente potrà avere dallo sfruttamento delle prestazioni sportive.

L'elenco fornito risulta essere composto da sei parametri:

- età, più il calciatore è giovane più il diritto alle sue prestazioni potrà essere goduto nel futuro;
- ruolo, di norma il calciatore che ricopre ruoli d'attacco risulta avere un valore più elevato rispetto a coloro che giocano in altre posizioni del campo;
- carriera (prestazioni), la carriera passata di un calciatore è un dato importante da tenere in considerazione. Il settore giovanile di provenienza (rilevante soprattutto per i giovani); le categorie e le squadre di militanza; l'eventuale convocazione nelle varie rappresentative nazionali; le reti segnate; il comportamento disciplinare e le prestazioni rese in generale sono gli indicatori più analizzati;
- storia economica dei trasferimenti, è utile considerare le cessioni di contratto di cui il diritto è stato oggetto, soprattutto quelle avvenute a distanza ravvicinata;
- contratti, la durata degli stessi e l'ammontare degli stipendi corrisposti sono indici della considerazione e dell'importanza attribuita al calciatore. Più il contratto è lungo ed oneroso più il calciatore viene considerato determinante o, soprattutto se giovane, promettente;
- comparazione; soprattutto per i calciatori giovani, non ancora ricchi di storia "professionale" e/o economica, risulta utile comparare il diritto alla loro prestazione a quello di un atleta calcisticamente simile.

Con riferimento alla storia economica viene puntualizzato che risulta molto complicato che un diritto valente un determinato ammontare in una sessione possa arrivare ad avere ammontare nullo nella sessione di mercato immediatamente successiva, anche qualora le prestazioni possano essere notevolmente peggiorate. La situazione inversa risulta altrettanto non veritiera portando alla conclusione che le due valutazioni siano effettuate sulla base di criteri differenti e che la seconda non faccia riferimento a criteri di carattere tecnico-sportivo.

Operazione Galli - Portin

Il 22 giugno 2012 il Parma cedeva a titolo definitivo, con accordo di partecipazione al 50%, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Galli, valutato € 4.000.000, al Padova ed acquistava, contemporaneamente, con accordo di partecipazione al 50%, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jonas Lennart Portin, valutato € 4.000.000.

L'operazione si è conclusa senza alcun movimento di cassa per via dell'integrale compensazione delle partite di credito e debito.

Il valore netto contabile del diritto Galli era pari ad € 125.000 e la plusvalenza iscritta in bilancio dal Parma nell'esercizio 2011/2012 è stata pari ad € 3.875.000.

Il valore netto contabile del diritto Portin era pari ad € 600.000 e la plusvalenza iscritta in bilancio dal Padova nell'esercizio 2011/2012 è stata pari ad € 3.400.000.

Analizzando il diritto Galli secondo i parametri sopra citati la procura conclude che il valore ad esso attribuibile è al massimo pari ad € 400.000 mentre quello attribuibile al diritto Portin si colloca tra € 300.000 ed € 400.000 da ricondurre, però, a 0 per via dell'inabilità sportiva dovuta ad un grave infortunio e certificata nell'agosto 2012.

Da un'analisi sommaria degli effetti dell'operazione sul bilancio del Padova chiuso il 31 dicembre 2012 risulta una minusvalenza che in realtà non ha trovato iscrizione nel conto economico e che, se trattata, avrebbe portato a una condizione di disavanzo patrimoniale ingigantita dalla mancata svalutazione del diritto Galli nell'esercizio successivo. La combinazione delle due attività avrebbe portato all'impossibilità di ottenere l'iscrizione al campionato di competenza (Serie B) della stagione 2013/2014.

Operazione Mandorlini - Pedrinelli

L'operazione, avvenuta il 24 giugno 2011, prevedeva le contestuali cessioni a titolo definitivo, con accordo di partecipazione al 50%, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Mandorlini, valutato € 3.000.000, dal Parma al Brescia e del calciatore Cristian Pedrinelli, valutato € 3.000.000, dal Brescia al Parma.

L'operazione si è conclusa senza alcun movimento di cassa per via dell'integrale compensazione delle partite di credito e debito.

Il valore netto contabile del diritto Mandorlini era pari ad € 5.500 e la plusvalenza iscritta in bilancio dal Parma nell'esercizio 2010/2011 è stata pari ad € 2.994.500.

Il valore netto contabile del diritto Pedrinelli era nullo e la plusvalenza iscritta in bilancio dal Brescia nell'esercizio 2010/2011 è stata pari ad € 3.000.000.

Facendo riferimento alla carriera fino al momento della cessione la Procura conclude che il valore da attribuire al diritto Mandorlini è compreso tra € 100.000 e 200.000. Quello attribuibile al diritto Pedrinelli è, invece, pari al massimo ad € 100.000.

Da un'analisi sommaria degli effetti dell'operazione sul bilancio del Brescia chiuso il 30 giugno 2011 risulta una plusvalenza di minor ammontare rispetto a quella indicata e una conseguente riduzione del patrimonio netto. Nel bilancio dell'anno successivo, invece, non risulta indicata la svalutazione del diritto Mandorlini.

Operazione Palumbo – Fabbri

L'operazione, avvenuta il 30 giugno 2011, prevedeva le contestuali cessioni a titolo definitivo, con accordo di partecipazione al 50%, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luigi Palumbo, valutato € 2.000.000, dal Parma al Cesena e del calciatore Thomas Fabbri, valutato € 2.000.000, dal Cesena al Parma.

L'operazione si è conclusa senza alcun movimento finanziario per via dell'integrale compensazione delle partite di credito e debito.

Il valore netto contabile del diritto Palumbo era pari ad € 1.400 e la plusvalenza iscritta in bilancio dal Parma nell'esercizio 2010/2011 è stata pari ad € 1.998.600.

Il valore netto contabile del diritto Fabbri era nullo e la plusvalenza iscritta in bilancio dal Cesena nell'esercizio 2010/2011 è stata pari ad € 2.000.000.

Secondo la Procura il valore del diritto Palumbo poteva avere un valore massimo di € 100.000 e il medesimo valore sarebbe stato da attribuire al diritto Fabbri.

Da un'analisi sommaria degli effetti dell'operazione sul bilancio del Cesena chiuso il 30 giugno 2011 risulta una plusvalenza di minor ammontare rispetto a quella indicata e una conseguente riduzione del patrimonio netto per effetto della maggior perdita. A ciò si aggiunge la mancata svalutazione del diritto Palumbo nell'esercizio successivo che contribuisce a ridurre ulteriormente il patrimonio netto e a far venir meno i criteri necessari per l'iscrizione al campionato di competenza (Serie B) della stagione sportiva 2012/2013.

Operazione Tamasi – Di Gennaro

L'operazione, avvenuta il 29 giugno 2011, prevedeva le contestuali cessioni a titolo definitivo, con accordo di partecipazione al 50%, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Zsolt Tamasi, valutato € 3.400.000, dal Parma all'Ascoli e del calciatore Matteo Di Gennaro, valutato € 3.400.000, dall'Ascoli al Parma.

Il sopracitato scambio si è concluso senza alcuna transazione finanziaria per via della compensazione delle partite di credito e debito.

Il valore netto contabile del diritto Tamasi era pari ad € 30.000 e la plusvalenza iscritta in bilancio dal Parma nell'esercizio 2010/2011 è stata pari ad € 3.370.000.

Il valore netto contabile del diritto Di Gennaro era nullo e la plusvalenza iscritta in bilancio dall'Ascoli nell'esercizio 2010/2011 è stata pari ad € 3.400.000.

Sulla base delle considerazioni della Procura il valore del diritto Tamasi poteva essere al massimo di € 100.000, il medesimo attribuibile al diritto Di Gennaro.

La plusvalenza iscritta dall'Ascoli nel bilancio chiuso al 30 giugno 2011 risulta pertanto fittizia e il suo connubio con la mancata svalutazione nel corso dell'esercizio successivo del diritto acquistato avrebbe contribuito al peggioramento della situazione patrimoniale che i soci non avrebbero poi provveduto a sanare. Tali pratiche elusive sono rilevanti per quel che riguarda l'iscrizione al campionato di competenza (Serie B) della stagione sportiva 2012/2013.

Operazione Storani – Gragnoli

L'operazione ha previsto, in data 26 giugno 2013, le seguenti cessioni: dal Parma all'Ascoli, a titolo definitivo e con accordo di partecipazione al 50%, del diritto alle prestazioni del calciatore Emilio Storani, valutato € 3.200.000 e del diritto alle prestazioni, con la medesima formula, del calciatore Daniele Gragnoli, valutato 3.200.000, dall'Ascoli al Parma.

Il valore netto contabile del diritto Di Gennaro era nullo e la plusvalenza iscritta in bilancio dall'Ascoli nell'esercizio 2010/2011 è stata pari ad € 3.400.000.

Il valore netto contabile del diritto Storani era pari ad € 2.900 e la plusvalenza iscritta in bilancio dal Parma nell'esercizio 2012/2013 è stata pari ad € 3.197.100.

La società Ascoli Calcio 1898 spa non ha depositato il bilancio al 30 giugno 2013 nel quale sarebbe confluita la plusvalenza pari ad € 3.200.000 per via della dichiarazione di fallimento pronunciata dal tribunale di Ascoli Piceno in data 17 dicembre 2013.

Sulla base delle considerazioni della Procura il diritto Storani poteva avere un valore massimo di € 50.000 ed a quello Gragnoli poteva essere attribuito il medesimo valore.

Gli effetti di tale operazione, per via della non redazione del bilancio al 30 giugno 2013 da parte dell'Ascoli, sono rilevanti solo per i conti della società emiliana.

Operazione Galuppo – Rossi

L'operazione ha previsto, in data 22 giugno 2012, la cessione dal Parma all'Ascoli, a titolo definitivo e con accordo di partecipazione al 50%, del diritto alle prestazioni del calciatore Alberto Galuppo, valutato € 3.400.000 e, in data 20 giugno 2012 del diritto alle prestazioni, con la medesima formula, del calciatore Andrea Rossi, valutato 3.600.000, dal Siena al Parma.

Le cessioni incrociate hanno prodotto un movimento finanziario pari ad € 200.000 a favore del Siena.

Il valore netto contabile del diritto Galuppo era pari ad € 1.000.000 e la plusvalenza iscritta in bilancio dal Parma nell'esercizio 2011/2012 è stata pari ad € 2.400.000.

Il valore netto contabile del diritto Di Gennaro era pari ad € 7.802 e la plusvalenza iscritta in bilancio dal Siena nell'esercizio 2011/2012 è stata pari ad € 3.592.198.

Sulla base delle considerazioni della Procura il diritto Galuppo poteva avere un valore massimo di € 50.000, mentre quello attribuibile al diritto Rossi era compreso tra € 400.000 e 500.000.

La plusvalenza iscritta dal Siena nel bilancio chiuso al 30 giugno 2012 doveva essere ridotta e ciò avrebbe peggiorato il risultato d'esercizio ed il patrimonio netto. Nell'esercizio successivo la società avrebbe dovuto svalutare il diritto Galuppo e l'ammontare non svalutato, combinato alla riduzione di patrimonio netto che avrebbe dovuto esserci, risulta rilevante per quanto riguarda l'iscrizione al campionato di competenza (Serie A) della stagione 2013/2014.

Operazione Obi – Yao Guy – Crisetig – Mella – Galimberti

L'operazione ha previsto la contestuale cessione, in data 23 gennaio 2012, dal Parma all'Inter dei diritti alle prestazioni dei calciatori Joel Obi e Eloge Koffi Yao Guy, a titolo definitivo e con accordo di partecipazione al 50%, rispettivamente valutati € 6.400.000 ed € 2.000.000 e dall'Inter al Parma dei diritti alle prestazioni dei calciatori Lorenzo Crisetig, Diego Mella e Jacopo Galimberti, ceduti con la medesima formula e attribuendo un valore di € 3.000.000 al diritto Crisetig e un valore di € 1.000.000 ai diritti Mella e Galimberti.

Le valutazioni dei calciatori e le cessioni incrociate, organizzate per un valore complessivo di € 8.400.000, si sono concluse con un conguaglio monetario a favore del Parma pari ad € 1.700.000.

Il valore netto contabile dei diritti Obi e Yao Guy era pari, rispettivamente, ad € 86.577 ed € 483 e le plusvalenze iscritte dal Parma nell'esercizio 2011/2012 sono state pari ad € 6.313.423 ed € 1.999.517.

Dalle valutazioni della procura i valori dei diritti sono risultati i seguenti: Obi pari ad € 3.000.000, Yao Guy € 100.000, Crisetig € 1.500.000, Mella € 100.000 e Galimberti € 100.000.

Gli effetti dell'operazione sul bilancio dell'Inter sono identici a quelli fino ad ora analizzati, ma non così esagerati da giungere ad un'illegittima iscrizione al campionato della stagione successiva rispetto a quella dei fatti. La società, infatti, aveva previsto un intervento di ricapitalizzazione tale da riuscire a coprire anche le maggiori perdite derivanti dall'errata imputazione delle plusvalenze e dalla mancata svalutazione.

Operazione Crisetig – Yao Guy – Belfodil

Il 19 giugno 2014 sono avvenute le liquidazioni delle compartecipazioni da parte del Parma dei diritti alle prestazioni dei calciatori Lorenzo Crisetig, valutato € 9.500.000, ed Eloge Koffi Yao Guy, valutato € 2.000.000 e da parte dell'Inter della compartecipazione del diritto alle prestazioni del calciatore Ishak Belfodil, valutato € 11.500.000.

La liquidazione della compartecipazione è un'operazione simile a quella di compravendita e, pertanto, produce i medesimi effetti. L'operazione in questione si è chiusa senza alcun movimento finanziario per via dell'equivalenza delle partite di credito e debito.

Il valore netto contabile dei diritti Crisetig e Yao Guy era, rispettivamente, pari ad € 1.388.491 ed € 2.000.000. Nell'esercizio 2013/2014 la società ha iscritto una plusvalenza pari ad € 8.111.509, interamente riferita al diritto Crisetig.

L'Inter ha, invece, iscritto una plusvalenza pari ad € 2.108.333, corrispondente alla quota di ammortamento dell'immobilizzazione di competenza dell'esercizio.

I valori di mercato non risultavano essere veritieri e la Procura ha sostenuto che essi fossero pari, rispettivamente, ad € 3.000.0000 per il diritto Crisetig ed € 100.000 per il diritto Yao Guy.

La quotazione del diritto Belfodil risultava essere coerente con quella di pari importo dell'esercizio precedente e per ragioni economico-sportive il valore del diritto alla prestazione del calciatore risultava essere coerente con il valore effettivo di mercato.

Operazione Malivojevic - Sandrini

L'operazione, avvenuta il 28 giugno 2013, prevedeva le contestuali cessioni a titolo definitivo, con accordo di partecipazione al 50%, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Milos Malivojevic, valutato € 1.200.000, dal Parma al Vicenza e del calciatore Mattia Sandrini, valutato € 1.200.000, dal Vicenza al Parma.

Il sopracitato scambio si è concluso senza alcuna transazione finanziaria per via della compensazione delle partite di credito e debito.

Il valore netto contabile del diritto Malivojevic era nullo e la plusvalenza iscritta in bilancio dal Parma nell'esercizio 2012/2013 è stata pari ad € 1.200.000.

Il valore netto contabile del diritto Sandrini era pari ad € 4.000 e la plusvalenza iscritta in bilancio dal Vicenza nell'esercizio 2012/2013 è stata pari ad € 1.196.000.

Le irrilevanti storie calcistica ed economica hanno portato la Procura ad attribuire al diritto Malivojevic un valore massimo di € 50.000. Identico era il valore attribuibile al diritto Sandrini.

La plusvalenza iscritta nel bilancio del Vicenza chiuso al 30 giugno 2013 è stata fittizia e ha fatto incrementare il patrimonio netto quando in realtà questo risultava dover essere inferiore. Tale pratica contabile, insieme alla mancata svalutazione del diritto acquistato nell'esercizio successivo, ha consentito di occultare le reali perdite. Senza le due operazioni contabilizzate erroneamente la società avrebbe dovuto provvedere ad una celere ricapitalizzazione per ricostituire almeno il valore minimo legale del capitale

Operazione Davighi – Casarini

L'operazione, avvenuta il 30 agosto 2013, prevedeva le contestuali cessioni a titolo definitivo, con accordo di partecipazione al 50%, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Federico Davighi, valutato € 1.200.000, dal Parma al Novara e del calciatore Andrea Casarini, valutato € 1.200.000, dal Novara al Parma.

Il sopracitato scambio si è concluso senza alcuna transazione finanziaria per via della compensazione delle partite di credito e debito.

Il valore netto contabile del diritto Davighi era pari ad € 3.500 e la plusvalenza iscritta in bilancio dal Parma nell'esercizio 2013/2014 è stata pari ad € 1.196.500.

Il valore netto contabile del diritto Casarini era nullo e la plusvalenza iscritta in bilancio dal Novara nell'esercizio 2013/2014 è stata pari ad € 1.200.000.

La scarsa carriera sportiva e la non rilevante storia economica hanno condotto la Procura ad attribuire al diritto Davighi un valore massimo di € 50.000. Identico valore è risultato attribuibile al diritto Casarini.

Il reale risultato dell'esercizio 2013/2014 per il Novara avrebbe dovuto essere inferiore rispetto a quello evidenziato in bilancio per via della contabilizzazione di una plusvalenza fittizia e della mancata svalutazione.

La parte finale del fascicolo è riservata all'analisi degli effetti sui bilanci del Parma chiusi dal 30 giugno 2011 al 30 giugno 2014.

Bilancio al 30 giugno 2011

In tale documento risultavano essere indicate plusvalenze fittizie pari ad € 8.363.100 derivanti dalle operazioni Mandorlini – Pedrinelli (€ 2.994.500), Palumbo – Fabbri (€ 1.998.600) e Tamasi – Di Gennaro (€ 3.370.000).

L'utile d'esercizio esposto in bilancio avrebbe dovuto essere in realtà una perdita di cospicuo valore.

Utile d'esercizio	658.122
Elisione plusvalenze fittizie	- 8.363.100
Risultato d'esercizio rettificato	- 7.704.978

Bilancio al 30 giugno 2012

Nel documento risultavano essere indicate plusvalenze fittizie pari ad € 11.674.517 derivanti dalle operazioni Galli – Portin (€ 3.875.000), Galuppo – Rossi (€ 2.400.000) e Obi – Yao Guy – Crisetig –

Mella – Galimberti (€ 3.400.000 ed € 1.999.517) e mancate svalutazioni dei diritti acquistati l'anno precedente per un totale di € 6.480.000 derivanti dai minori valori da attribuire ai diritti: Pedrinelli (€ 2.320.000 calcolati come differenza tra il valore contabile indicato dalla società, € 2.400.000, ed il reale valore netto contabile, € 80.000); Fabbri (€ 1.520.000 calcolati come differenza tra il valore contabile indicato dalla società, € 1.600.000, ed il reale valore netto contabile, € 80.000) e Di Gennaro (€ 2.640.000 calcolati come differenza tra il valore contabile indicato dalla società, € 2.720.000, ed il reale valore netto contabile, € 80.000).

Il valore contabile rilevato dal Parma derivava dalla previsione di ammortamento di tali diritti in 5 anni. Tutte le svalutazioni sono da calcolare sul valore di mercato indicato dalla procura al netto di una quota di ammortamento pari ad 1/5 di tale valore.

I dati di bilancio rettificati risultano essere i seguenti:

Perdita d'esercizio	- 2.467.709
Elisione plusvalenze fittizie	- 11.674.517
Imputazione mancata svalutazione	- 6.480.000
Risultato d'esercizio rettificato	- 20.622.226

Gli effetti patrimoniali derivanti dai sopracitati dati sarebbero stati i seguenti:

Capitale sociale	20.000.000
Riserve (comprehensive dell'utile 2010/2011)	11.158.562
Perdite esercizi precedenti	- 2.211.771
Elisione plusvalenze esercizio 2010/2011	- 8.363.100
Risultato d'esercizio rettificato	- 20.622.226
Patrimonio netto rettificato	- 38.535

Gli artifici contabili sono stati utilizzati per mascherare la completa elisione del capitale sociale generata dalla gestione e a ciò sarebbe dovuto seguire un immediato intervento di ricapitalizzazione. La situazione proposta è rilevante per quanto riguarda la legittima iscrizione al campionato di Serie A della stagione sportiva 2013/2014.

Bilancio al 30 giugno 2013

Nel documento risultavano indicate plusvalenze fittizie pari ad € 6.832.489 derivanti dalle operazioni Storani – Gragnoli (€ 3.197.100) e Malivojevic – Sandrini (€ 1.200.000) e dalla cessione dei diritti

Mella e Galimberti per, rispettivamente, € 1.414.634 ed € 1.020.755 e la mancata svalutazione del diritto Rossi di € 2.480.000 calcolati come differenza tra il valore contabile indicato dalla società, € 2.880.000, ed il reale valore netto contabile, € 400.000.

I dati di bilancio rettificati risultano essere i seguenti:

Perdita d'esercizio	- 3.223.793
Elisione plusvalenze fittizie	- 6.832.489
Imputazione mancata svalutazione	- 2.480.000
Risultato d'esercizio rettificato	- 12.536.282

Gli effetti patrimoniali che si sarebbero ottenuti sono i seguenti:

Capitale sociale	20.000.000
Riserve (comprehensive dell'utile 2010/2011)	11.158.562
Perdite esercizi precedenti (comprehensive delle perdite dell'esercizio 2011/2012)	- 4.679.480
Elisione plusvalenze esercizio 2010/2011	- 8.363.100
Rettifiche al risultato d'esercizio 2011/2012	- 18.154.417
Risultato d'esercizio rettificato	- 12.536.282
Patrimonio netto rettificato	- 12.574.717

Come rilevato per la stagione 2013/2014, la reale situazione presente al 30 giugno 2013, se non occultata, non avrebbe consentito l'iscrizione al campionato di Serie A della stagione 2014/2015 conclusasi con l'esercizio provvisorio disposto dal Tribunale di Parma a seguito della dichiarazione di fallimento intervenuta il 19 marzo 2015⁵⁹.

A seguito dell'accertamento la Procura deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale tutti i responsabili delle sopracitate operazioni e il Tribunale, in data 13 giugno 2017, decretava il proscioglimento di tutti gli intervenuti.

Dal fascicolo analizzato sembrerebbe che gli illeciti commessi siano di elevata gravità e portino, quindi, ad interrogarsi su quali siano stati i motivi della decisione del detto Tribunale.

Tali motivi sono riportati nell'ultima parte del Comunicato Ufficiale n. 93/TFN – Sezione Disciplinare s.s. 2016/2017 e sono sostanzialmente riconducibili alla non idoneità e all'insufficienza degli elementi probatori presentati dalla Procura per la determinazione certa ed obiettiva

⁵⁹ FIGC, Procura Federale, procedimento n. 638 pf 15-16, prot. 14281

dell'effettivo valore dei calciatori trasferiti fra le società deferite⁶⁰. L'organo giudicante rileva inoltre che la Procura non ha fornito un criterio valido ed incontestabile o un criterio obiettivo su cui avrebbero dovuto fondarsi le operazioni contestate e ciò non pone la possibilità di ravvisare violazioni e/o irregolarità di ordine negoziale e/o contabile. Il Tribunale, infine, rileva anche che la sottoposizione dei bilanci al vaglio del Collegio dei Revisori dei conti e della Covisoc e l'effettuazione delle operazioni attraverso il meccanismo di compensazione della Lega, nel corso delle quali nessuno dei suddetti organi ha rilevato irregolarità e/o aspetti patologici, sono sinonimo di inesistenza degli stessi⁶¹.

III.2.ii Il caso AC Chievo Verona srl

Simili a quelle analizzate per il Parma sono le transazioni effettuate dal Chievo Verona ed analizzate dal Procuratore Federale e dal Procuratore Federale aggiunto che hanno poi deferito i responsabili delle operazioni e la società stessa al Tribunale Federale in data 25 giugno 2018. Al presidente e agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e di conseguenza alla società, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte degli stessi, venivano contestate le seguenti violazioni: non osservanza delle norme federali e dei doveri di lealtà, correttezza e probità per aver provveduto alle variazioni di tesseramento dei calciatori Haddou, Tomassini, Gkaras, Magrini, Concato, Mazzavillani, Mahmuti, Bartoletti, Foletto, Andreoli, Eziefula, Sarini, Tosi, Rodriguez De Miguel, Zambelli, Grieco, Placidi, Garritano, Borgogna, Rigione, Zoppi, Asllani, Cantarelli, Drudi, Parol, Mansi, Galassi, Di Cecco, Fonte, Romano, indicando in tutte un corrispettivo superiore al reale per iscrivere plusvalenze fittizie e la non osservanza delle norme federali e dei doveri di lealtà, correttezza e probità nel contabilizzare, nei bilanci dal 30 giugno 2014 al 30 giugno 2017 e nelle situazioni semestrali dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2017, plusvalenze fittizie per € 25.380.000 e iscrivere nell'attivo dello stato patrimoniale immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito per € 23.850.000⁶².

Entrambe le violazioni erano finalizzate all'occultare le perdite e a far emergere un patrimonio netto superiore a quello reale per ottenere la Licenza Nazionale e l'iscrizione ai campionati di Serie A delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 anche in assenza dei requisiti previsti.

Con lo stesso procedimento veniva deferita la società AC Cesena spa che sarà poi condannata a quindici punti di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza della stagione sportiva

⁶⁰ Comunicato Ufficiale n. 93/TFN – Sezione Disciplinare s.s. 2016/2017, p. 11

⁶¹ Comunicato Ufficiale n. 93/TFN – Sezione Disciplinare s.s. 2016/2017, p. 11-12

⁶² Comunicato Ufficiale n. 10/TFN – Sezione Disciplinare s.s. 2018/2019, p. 2

2018/2019 qualora fosse riuscita ad iscriversi ad uno di quelli organizzati sul territorio nazionale. A tale decisione la società si opporrà ricorrendo alla Corte Federale d'Appello e l'evoluzione della vicenda, coinvolgente nuovamente il Chievo Verona, sarà trattata in seguito.

La difesa del Chievo proponeva una questione di improcedibilità sostenendo che la Procura avesse disatteso una richiesta di audizione formulata in data 15 giugno 2018, prima dell'atto di deferimento e prima dei venti giorni concessi per la richiesta della medesima, contestava il metodo ed i parametri di valutazione sostenendo che gli stessi non fossero conoscibili *ex ante* e rivendicava la legittimità delle proprie valutazioni frutto di ottimistiche prospettive future inerenti al talento dei calciatori oggetto degli scambi. Sosteneva, inoltre, che l'organo di controllo, la Covisoc, non avesse mai rilevato alcuna anomalia nei bilanci e allegava una relazione dei professori Angelo Provasoli e Pietro Mazzola i quali sostenevano che la Procura avesse sovrastimato gli effetti delle operazioni contestate. Secondo i Consulenti della Procura le operazioni di compravendita realizzate dal Chievo Verona avrebbero generato un duplice incremento del patrimonio: iscrizione di ricavi di maggior ammontare e appostamento in bilancio di immobilizzazioni aventi valore superiore a quello reale.

I due professori sostenevano che la tesi fosse errata perché l'effetto prodotto dovesse essere considerato unico e per la dimostrazione dello stesso prendevano ad esempio l'operazione che ha coinvolto i diritti alle prestazioni dei calciatori Parol e Mansi⁶³. Il Chievo cedeva il primo calciatore, iscrivendo una plusvalenza pari a € 2.000.000 ed acquistava il secondo allo stesso prezzo pattuito per la cessione. Il provento derivante dalla cessione risulta essere l'unico movimento da imputare a patrimonio netto, il valore di acquisto, infatti, viene iscritto in contropartita di un debito che, per sua natura, non genera effetti patrimoniali.

La rettifica proposta dei consulenti della Procura risulta essere errata dal punto di vista tecnico-bilancistico perché conduce a una non equivalenza dei valori attivi e passivi⁶⁴. Se, infatti, si operasse come proposto da questi si andrebbero ad attuare due rettifiche, la prima volta alla riduzione "diretta" del patrimonio attraverso l'eliminazione della plusvalenza e la seconda generante una riduzione "indiretta" per via della svalutazione. Gli accademici sottolineavano, a tal proposito, che l'iscrizione del diritto alla prestazione del calciatore Mansi fosse in origine avvenuta in contropartita di un debito nei confronti della Lega e, quindi, neutra rispetto alle operazioni patrimoniali. L'analisi condotta dai consulenti sarebbe stata corretta se insieme alla considerazione dell'iscrizione di un valore maggiore nell'attivo fosse stata presa in considerazione la riduzione dei maggiori debiti contratti per la loro acquisizione. Nell'ultima parte di tale parere, poi, viene sottolineato come le plusvalenze avessero contribuito alla generazione di reddito imponibile e come, pertanto, l'eventuale storno delle stesse

⁶³ <https://www.chievoverona.it/sites/default/files/attachment/news/Parere%20ChievoVerona.pdf>, p. 5

⁶⁴ <https://www.chievoverona.it/sites/default/files/attachment/news/Parere%20ChievoVerona.pdf>, p. 6

sarebbe dovuto avvenire al netto degli effetti fiscali generati. Medesimo trattamento avrebbero dovuto subire gli ammortamenti, anch'essi coinvolti nel calcolo della base imponibile⁶⁵.

Sommando tutte le rettifiche errate dei Consulenti si ottiene un valore di € 23.850.000 e la non considerazione degli effetti fiscali è equivalente ad € 5.370.000. Nel complesso le rettifiche risultano complessivamente sovrastimate per € 29.200.000⁶⁶. L'analisi finanziaria proposta dai consulenti della Procura era basata sull'equivalente ammontare di crediti e debiti reciproci che conduceva a una sostanziale inesistenza degli effetti finanziari delle operazioni; i due professori risultano essere concordi visti i non significativi effetti dei flussi in entrata e in uscita sull'economia della società.

L'eccezione proposta dalla difesa del club scaligero risultava fondata perché in sede di processo vige l'obbligo di completa acquisizione delle prove, anche se esse pervengono oltre il termine dato ai deferiti per la presentazione.⁶⁷ Per questi motivi il Tribunale Federale Nazionale “dichiara improcedibile il deferimento nei confronti della Società AC Chievo Verona srl, di Campedelli Luca, di Campedelli Piero, di Campedelli Giuseppe, di Cordioli Michele e di Cordioli Antonio e, per l'effetto, restituisce gli atti alla Procura Federale con riferimento a tali posizioni”⁶⁸.

Dopo l'ottenimento di tale vittoria in tribunale, i guai giudiziari del Chievo sembravano essere terminati, ma così non è stato. Il 3 agosto 2018 la Procura Federale riproponeva il deferimento dei medesimi soggetti a seguito delle richieste, accolte, di intervento formulate dalle società US Città di Palermo spa, Virtus Entella srl e della FC Crotone srl. A tali richieste è da aggiungersi l'impugnazione in appello da parte della società AC Cesena spa che pone all'attenzione dei giudici le operazioni aventi come controparte proprio la società della famiglia Campedelli e, quindi, una stretta correlazione nei fatti e nelle condotte scorrette.

L'ipotesi è stata accolta dalla Corte Federale d'Appello che ha rinviato i due casi al Tribunale Federale formulando l'ipotesi di litisconsorzio necessario⁶⁹. La pena richiesta per la società clivense è stata una penalizzazione di 15 punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019, nella quale la società è stata iscritta al campionato di Serie A.

Il Tribunale Federale ha ritenuto di non doversi procedere nei confronti dell'AC Cesena spa per via dell'intervenuto fallimento a cui è conseguita la revoca dell'affiliazione alla Lega Calcio.

Per quanto riguarda la società AC Chievo Verona srl, invece, il Tribunale ha eccepito l'esistenza di un'operazione sistematica di compravendita basata su contratti stipulati unicamente per garantire l'esposizione in bilancio di dati contabili non attinenti ai principi di chiarezza, veridicità e correttezza, non comportanti esborso monetario, aggiungendo, inoltre, che i calciatori all'oggetto non

⁶⁵ <https://www.chievoverona.it/sites/default/files/attachment/news/Parere%20ChievoVerona.pdf>, p. 9

⁶⁶ <https://www.chievoverona.it/sites/default/files/attachment/news/Parere%20ChievoVerona.pdf>, p. 12

⁶⁷ Comunicato Ufficiale n. 10/TFN – Sezione Disciplinare s.s. 2018/2019, p. 13

⁶⁸ Comunicato Ufficiale n. 10/TFN – Sezione Disciplinare s.s. 2018/2019, p. 16

⁶⁹ Comunicato Ufficiale n. 16/TFN – Sezione Disciplinare s.s. 2018/2019, p. 10

siano stati utilizzati ma ceduti a squadre di categorie minori localizzate nel circondario geografico, comprova della sistematicità delle operazioni.

Il Tribunale, però, ha rifiutato di aderire ai criteri di valutazione proposti dalla Procura per via dell'inesistenza di criteri oggettivi di valutazione del prezzo vista la derivazione di quest'ultimo dalla libera contrattazione fra le parti⁷⁰. L'unica effettiva violazione, a detta del Tribunale, è stata la non considerazione dell'eventuale svalutazione dei diritti acquisiti, di rilevante impatto sulla determinazione del patrimonio netto e delle quote di ammortamento degli esercizi considerati.

Per l'organo giudicante dalla sola analisi delle operazioni oggetto di deferimento è risultato impossibile sostenere che esse siano state decisive per l'ottenimento della licenza alla partecipazione ai campionati precedentemente indicati. Come già detto i criteri utilizzati dalla Procura non sono stati integralmente condivisibili ed è risultato impossibile contestare la violazione dell'art. 18, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche per la non esistenza di un processo penale che avrebbe aiutato a qualificare come truffaldine le condotte adottate⁷¹. Un altro punto a favore della società deferita è stato quello relativo alla non previsione di ulteriori accertamenti da parte della Covisoc, sicuramente a conoscenza del procedimento vista la notevole eco giornalistica che esso ha creato⁷².

Per tutti questi motivi il Collegio "ritiene che la condotta di tutti degli odierni deferiti sia stata caratterizzata da estrema superficialità, tale da integrare gli estremi dell'illecito disciplinare, quantomeno sotto il profilo colposo, per non aver posto in essere le dovute prudenziali correzioni ai dati contabili societari, anche in ragione del fatto che la contabilizzazione delle plusvalenze sembra essere un fenomeno alquanto diffuso ed utilizzato da diverse Società calcistiche. In tale ottica, in presenza dei sopracitati elementi ed in assenza di elementi correttivi dei dati di bilancio una volta non verificatesi le condizioni per le quali si è ritenuto di "scommettere" su giovani talenti, si ritiene pienamente sussistente la condotta contestata a tutti i deferiti"⁷³.

Dal punto di vista sanzionatorio la società AC Chievo Verona srl è stata punita con un'ammenda di € 200.000 e la penalizzazione di 3 punti nella stagione sportiva in corso.

L'irrisorietà delle sanzioni imposte alla società è correlata all'impossibilità di quantificare oggettivamente un equo valore di cessione e all'impossibilità di determinare l'effettiva violazione di principi e/o regole stringenti. Il Parma e il Chievo, risultano essere state trattate similmente perché la sanzione economica è sicuramente di lieve entità e i 3 punti di penalizzazione non risultano essere una sanzione grave visti i precedenti del Tribunale. Esso, generalmente, irroga sanzioni più cospicue anche per operazioni meno gravi, si citano a titolo di esempio la penalizzazione di 8 punti al Siena

⁷⁰ Comunicato Ufficiale n. 16/TFN – Sezione Disciplinare s.s. 2018/2019, p. 12

⁷¹ Comunicato Ufficiale n. 16/TFN – Sezione Disciplinare s.s. 2018/2019, p. 12

⁷² Comunicato Ufficiale n. 16/TFN – Sezione Disciplinare s.s. 2018/2019, p. 13

⁷³ Comunicato Ufficiale n. 16/TFN – Sezione Disciplinare s.s. 2018/2019, p. 13

nella stagione 2013/2014, dovuta al mancato pagamento di stipendi e contributi e quella di 6 punti al Brescia nella stagione 2014/2015 generata da simili inadempienze economiche.

Una simile considerazione aiuta a comprendere come la valutazione delle plusvalenze sia una pratica delicata e che, forse, dovrebbe essere effettuata in maniera differente, cercando di limitare il più possibile la componente soggettiva, tentando di utilizzare dati empirici, anche se difficilmente rinvenibili o, se rinvenibili, non di assoluta certezza e qualità.

CONCLUSIONI

La questione relativa ai diritti alle prestazioni dei calciatori è stata largamente dibattuta in dottrina e la maggior parte di quest'ultima è giunta alle già citate considerazioni finali che hanno consentito di assimilare il trattamento di tali diritti pluriennali, in virtù di un'interpretazione estensiva della normativa, a quello delle immobilizzazioni immateriali. Il valore d'iscrizione, però, essendo determinato dalla libera contrattazione fra le parti continua a rappresentare un ostacolo non semplice da superare ai fini dell'accertamento della veridicità e dell'espletamento degli altri controlli formali e sostanziali a cui le società sono sottoposte.

L'attività di trasferimento dei calciatori al fine dell'iscrizione di plusvalenze fittizie volte al miglioramento degli aspetti reddituali e patrimoniali e degli indici ad essi connessi, come già analizzato, risulta essere una pratica congeniale a molte società e l'impossibile accertamento oggettivo delle violazioni da parte della giustizia sportiva risulta essere un indicatore a favore della realizzazione di simili operazioni.

La ragione principale per cui i valori di cessione/acquisto risultano gonfiati è l'elevata discrezionalità lasciata alle parti nella loro determinazione.

Per il "calciomercato" risulta sicuramente inapplicabile il principio, da sempre valevole in economia, della determinazione del prezzo sulla base dell'incontro tra domanda ed offerta per due principali motivi: il diritto alla prestazione di un calciatore è connesso alle sue uniche caratteristiche tecniche e, per definizione, unico, anche se avente una "fungibilità funzionale"; la domanda e l'offerta sono esistenti solo per uno specifico diritto e non analizzabili a livello aggregato in questo particolare tipo di mercato.

Risulta impossibile pensare di non permettere la libera contrattazione ma, dalla Lega o da un altro ente sovraordinato rispetto agli operatori di mercato, potrebbe essere implementato un sistema di rilevazione del valore basato su osservazioni empiriche e su analisi statistiche in modo tale da garantire una "valutazione base" per ciascun calciatore e fornire degli indicatori di massimo e minimo fra i quali il corrispettivo da pagare per l'ottenimento delle sue prestazioni possa oscillare.

I dati risultano facilmente acquisibili per via dell'esistenza di numerosi analisti professionali che si occupano della loro acquisizione e della loro analisi. Società del calibro di Netco Sports, Opta Sports e Stats sono da molti anni attive nell'ambito della rilevazione di dati relativi all'andamento generale dei campionati e di determinate squadre, ma anche in quello dell'acquisizione di informazioni utili per la valutazione delle prestazioni di ogni singolo calciatore. Sulla base di dati provenienti proprio da Netco Sports, rielaborati da Ernst & Young in collaborazione con Stats ed Opta, la Lega ha

provveduto, tra la penultima e l'ultima giornata del campionato 2018/2019, ad assegnare alcuni premi individuali. Nello specifico tali premi sono stati assegnati al migliore in ogni ruolo, al miglior giovane e al migliore giocatore dell'intero campionato (MVP) facendo riferimento alle gare disputate in Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

L'utilizzo di un simile sistema potrebbe essere riproposto per la rilevazione del valore di mercato, seppur con i dovuti aggiustamenti e le dovute considerazioni di casi eccezionali. Facendo leva sui soli dati derivanti dall'analisi statistica, però, risulterebbe impossibile valutare la costanza di valore nel tempo perché risulta fisiologicamente impossibile per buona parte degli atleti ripetersi allo stesso livello nel corso del tempo e garantire le proprie prestazioni a livelli eccellenti stagione dopo stagione. Se si considerassero solo i dati, le oscillazioni di valore sarebbero elevatissime e questo potrebbe comportare effetti sui valori già iscritti a bilancio che dovrebbero essere costantemente svalutati e rivalutati. È per tale ragione che la valutazione dovrebbe essere effettuata cercando di determinare un valore “*cap*” e un valore “*floor*” fra i quali esercitare la discrezionalità tipica degli operatori di mercato per fare in modo di mantenere e garantire il principio di libera contrattazione. Così facendo anche l'oscillazione dei valori già iscritti non farebbe sorgere i presupposti della svalutazione, la quale dovrebbe essere realizzata solo quando il valore risulta eccessivamente discostante dal range per esso individuato.

Questa prima possibilità, che continuerebbe a considerare i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori come immobilizzazioni immateriali, potrebbe essere la soluzione al problema della valutazione delle plusvalenze e dei connessi riflessi in bilancio, garantendo che il valore del provento possa avere un massimo per ogni calciatore. Tale valore potrebbe anche essere usato dalla giustizia sportiva come indicatore oggettivo per la valutazione delle eventuali violazioni.

Un'alternativa che, invece, eliminerebbe il *modus operandi* basato sulla considerazione dei diritti pluriennali alla stregua delle immobilizzazioni risulta meno attendibile ed attuabile.

Dal punto di vista salariale e previdenziale i calciatori sono trattati come normali dipendenti e il contratto sottoscritto fra gli stessi e la società, considerato il titolo giuridico di iscrizione del diritto alle prestazioni in bilancio, potrebbe assumere solo una valenza formale. Alla luce di tale aspetto i calciatori dovrebbero essere considerati dipendenti a tutti gli effetti e non dovrebbero più essere tenute in considerazione le regole tecniche relative alle immobilizzazioni. Se così fosse, però, il trattamento riservato all'elevato corrispettivo pagato per l'acquisizione del calciatore sarebbe il medesimo dei costi di esercizio ed esso sarebbe da imputare interamente al conto economico dell'anno in cui l'operazione si verifica. Ciò eliminerebbe le procedure di ammortamento e valutazione in fase di cessione, ma genererebbe una drastica riduzione di risultati reddituali che

impatterebbe pesantemente sulla già precaria situazione economica della maggior parte delle società operanti con il modello orientato alla massimizzazione dell'utilità.

Tale alternativa sembra meno percorribile perché stravolgente l'intero modello che negli anni è andato affermandosi, ma gli scossoni che il nostro calcio sta subendo negli ultimi tempi potrebbero portare a una diversa consapevolezza e alla conseguente implementazione di un modello totalmente differente rispetto a quello utilizzato fino ad ora.

Tornando ad analizzare il trattamento oggi riservato ai diritti alle prestazioni dei calciatori è utile sottolineare che la loro corretta rappresentazione è il punto di partenza per l'ottenimento di una valutazione positiva da parte dell'organo di controllo e per la possibilità di sviluppare progetti e programmi finanziari e sportivi che non contrastino ma, anzi, favoriscano l'equilibrio economico e le condizioni di durabilità nel tempo della società calcistica. La valutazione della sostenibilità economica, finanziaria e sociale di un'impresa del settore calcistico è innanzitutto basata sull'analisi dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori in quanto costituenti gli elementi di maggior valore e la maggior parte del valore delle attività.

I redattori del bilancio d'esercizio, agendo solamente su questa voce, sono in grado di modificare a proprio favore i risultati e non far apparire ciò che potrebbe risultare sconveniente ai fini dell'ottenimento di licenze e simili.

In ambito contabile è molto semplice sconfinare in operazioni non corrette e in errori perché la non esistenza di una verità assoluta (si parla appunto di veridicità nella clausola generale dell'art. 2423) comporta la possibilità per l'operatore di seguire linee diverse e ottenere un risultato totalmente differente rispetto a quello di un altro che opera con gli stessi dati a disposizione. Il rischio, per esempio, può essere percepito differentemente da diversi soggetti e questo comporta l'assunzione di un comportamento differente in merito alle voci che ad esso sono assoggettate.

L'analisi contabile condotta sui diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori è utilissima per comprendere il risvolto economico del fenomeno calcistico che, se non considerato, genera l'impossibilità di ottenere risultati sportivi, come già accennato in precedenza. La trasformazione che il mondo del calcio sta subendo è conseguenza del fatto che buona parte delle società abbiano approcciato la logica di business "puro" ed abbiano focalizzato l'aspetto economico cercando di affiancarlo quanto più possibile a quello sportivo. La logica della massimizzazione dell'utilità si è affievolita nel corso del tempo e la maggior parte dei club italiani, oggi, risulta essere più attenta alla corretta tenuta dei conti che al raggiungimento di risultati sportivi attraverso l'investimento di cospicui fondi che, il più delle volte, devono essere acquisiti da terzi e generare capitale di capitale di debito. Il recente mancato rinnovo di contratto tra la AS Roma spa e il calciatore Daniele De Rossi, capitano della squadra ed uno delle ultime "bandiere" (intese come calciatore esprimenti senso di

appartenenza e attaccamento ad una società) rimaste nel calcio mondiale, è molto utile per comprendere il passaggio al calcio orientato al profitto.

Dal punto di vista economico la rinuncia al rinnovo è sicuramente giustificata dall'età e dalla non più fondamentale presenza del calciatore in squadra, alle quali deve aggiungersi la riduzione di costi dovuta all'elevato ingaggio percepito.

Dal punto di vista sentimentale che il calcio genera, invece, la rinuncia è stata percepita come una mancanza di rispetto nei confronti del centrocampista ed i tifosi hanno aspramente contestato alla proprietà americana di agire per puro interesse economico. La vicenda è stata sgradevole per il tifo perché esso considera il club solo "un simbolico bene collettivo", come già detto nell'analisi degli stakeholders, e trascurava completamente l'aspetto economico, considerandolo il peggior nemico del gioco e delle emozioni, dei legami e delle storie che esso porta con sé.

L'agire per ragioni economiche è sicuramente giustificato dalla pura essenza economico-aziendale e l'intera analisi è stata condotta in tal senso, ma probabilmente l'allenatore boemo Zdenek Zeman, soprannominato il Maestro, aveva ragione: "il calcio di oggi è sempre più un'industria e sempre meno un gioco".

BIBLIOGRAFIA

MONOGRAFIE:

- C. Guarna, *Le società di calcio professionistiche e l'informativa di bilancio*, Aracne, 2017;
- O. Paganelli, *Valutazione delle aziende e analisi di bilancio*, Utet, 1992;
- G. Ferreo, F. Dezzani, L. Puddu, P. Pisoni, M. Campra, *Contabilità e bilancio d'esercizio*, Giuffrè, 2004;
- A. Tanzi, *Le società calcistiche. Implicazioni economiche di un gioco*, Giappichelli, 1999;
- L. Gelmini, *Le società di calcio professionistiche nella prospettiva dell'economia d'azienda*, Giuffrè, 2014;
- S. Fortunato, *I principi contabili internazionali e le fonti del diritto (pluralismo giuridico, diritto riflessivo e "governance" nel modello europeo)*, Giuffrè, 2010;
- M. Mancin, *Il bilancio d'esercizio delle società sportive professionistiche. Normativa civilistica, principi contabili nazionali e internazionali*, CEDAM, 2009;
- M. Masucci, *Le società calcistiche. Problemi di gestione e di bilancio*, Caucci, 1983;
- G. Fiori, *La valutazione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori: una possibile metodologia*, il Mulino, n. 2/2005.

ARTICOLI:

- Benoldi, C. Sottoriva, *La disciplina della redazione del bilancio d'esercizio delle società di calcio. Confronto con l'esperienza internazionale ed impatto de c.d. "financial fai play"*, Rivista di Diritto ed Economia dello sport, Vol. VII 2011;
- M. Bianchi, *Trasferimento dei calciatori*, "Il Sole 24 ore", n. 1/2000;
- A. Dello Strologo, D. Celenza, *L'esposizione in bilancio dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori professionisti nel paradigma IAS/IFRS*, Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, ESI, Roma 2008, n. 2.

ALTRI DOCUMENTI:

- OIC 11, Bilancio d'esercizio – finalità e postulati;
- Società Sportiva Calcio Napoli spa, Bilancio d'esercizio al 30 giugno 2018 come depositato presso la CCIAA di Napoli;

Raccomandazione contabile n.1 *Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori*;
Materiale didattico del corso di Contabilità e bilancio del professor Gianluca Musco, Luiss, a.a.
2017/2018;
IAS 38 *Immobilizzazioni immateriali*;
IAS 36 *Riduzioni per perdite di valore*;
FIGC, Procura Federale, procedimento n. 638 pf 15-16, prot. 14281;
Comunicato Ufficiale n. 93/TFN – Sezione Disciplinare s.s. 2016/2017;
Comunicato Ufficiale n. 10/TFN – Sezione Disciplinare s.s. 2018/2019;
Comunicato Ufficiale n. 16/TFN – Sezione Disciplinare s.s. 2018/2019.

SITOGRAFIA

<https://marcobellinazzo.blog.ilsole24ore.com/2013/09/10/gli-ias-i-principi-contabili-internazionali-in-soccorso-del-fair-play-finanziario/>;

https://res.cloudinary.com/asroma2-production/image/upload/v1538762952/asroma2prod/Relazione_finanziaria_annuale_2018.pdf;

<https://www.sslazio.it/images/documents/investors/BILANCIO-S.S.-LAZIO-al-30-06-2018-appr.-5-10-2018.pdf>;

https://www.juventus.com/media/native/investor-relations-docs/italiano/bilanci/1718/Relazione%20finanziaria%20annuale%20al%2030%20giugno%202018_definitiva_web.pdf;

<https://www.juventus.com/media/native/investor-relations-docs/italiano/bilanci/2017/Relazione%20finanziaria%20semestrale%20al%2031%20dicembre%202018%20web.pdf>;

http://www.rdes.it/RDES_1_08_FIFA_CALCIATORI_08.pdf;

<https://www.calcioefinanza.it/2018/07/20/contributo-solidarieta-calciomercato-cristiano-ronaldo-coutinho/>;

https://www.figc.it/media/1128/report_calcio_2018_it.pdf;

<https://www.transfermarkt.it/serie-a/marktwerte/wettbewerb/IT1>;

<http://www.legaseriea.it/it/serie-a/statistiche/Gol>;

http://www.juventus.com/media/native/investor-relations-docs/italiano/assemblee-precedenti/2017/Relazione%20finanziaria%20annuale%20al%2030%20giugno%202017_definitiva.pdf;

<https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-01-27/calciomercato-48-miliardi-220626.shtml?uuid=AEaQDdJ>;

<https://www.chievoverona.it/sites/default/files/attachment/news/Parere%20ChievoVerona.pdf>.

RINGRAZIAMENTI

Arrivato al termine di questo lavoro mi sento in dovere di ringraziare tutti coloro che mi hanno fornito un prezioso aiuto in termini di dati, tempo, consigli, attenzioni e simili.

Senza loro l'elaborato non sarebbe stato lo stesso.

Primo fra tutti desidero ringraziare il mio relatore, il professor Gianluca Musco, sempre disponibile al colloquio e al confronto, sempre pronto a correggere i miei errori e sempre pronto a darmi suggerimenti e spunti di riflessione.

Assieme a lui desidero ringraziare la professoressa Simona Caricasulo che ha saputo indirizzarmi verso quest'argomento quando le ho illustrato le alternative che avevo in mente.

Un ringraziamento anche al professor Riccardo Losi per avermi messo in contatto con il dottor Vincenzo Loi e per avermi suggerito alcune accortezze formali.

Al dottor Vincenzo Loi, consulente della Lega Pro in ambito amministrativo, va un ringraziamento speciale. Senza il suo aiuto sarebbe stato impossibile aver accesso ad alcuni documenti e sarebbe risultato impossibile comprendere determinate dinamiche. Una delle citate soluzioni al problema della valutazione delle plusvalenze mi è stata illustrata proprio da lui.